

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 2459, 2398, 1136, 1321, 2089, 2217 e 2383-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE DE VITO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33,
concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno (n. 2459)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno**

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1976

**Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
per il quinquennio 1976-1980 (n. 2398)**

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno**

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1976

**con annesso testo dei disegni di legge
dei quali la Commissione propone l'assorbimento**

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Adeguamento finanziario della legge 6 ottobre 1971, n. 853 ;
riapertura e proroga del termine, di cui all'articolo 16 della
legge medesima, per l'aggiornamento del testo unico delle
leggi d'intervento nel Mezzogiorno (n. 1136)

d'iniziativa dei senatori **RUSSO Arcangelo, SCARDACCIONE, TIRIOLO,
PALA, ATTAGUILE e COLELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1973

Modifica del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e della legge
6 ottobre 1971, n. 853, sugli investimenti nel Mezzogiorno (n. 1321)

d'iniziativa dei senatori **PASTORINO, ALESSANDRINI, AZIMONTI, BENAGLIA, BUR-
TULO, BUZIO, CALVI, CARON, CATELLANI, DALVIT, DE CAROLIS, FOSSA, MERLONI,
PELLA, PORRO, POZZAR e ZACCARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1973

Piano straordinario per lo sviluppo delle zone interne
del Mezzogiorno (n. 2089)

d'iniziativa del senatore **CUCINELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1975

Norme sull'intervento nel Mezzogiorno (n. 2217)

d'iniziativa dei senatori **COLAJANNI, PERNA, MODICA, MAFFIOLETTI, BACICCHI,
MADERCHI, DEL PACE, BERTONE, ABENANTE, ARGIROFFI, ARTIOLI, BORRAC-
CINO, BUFALINI, CALIA, CHIAROMONTE, CIPOLLA, D'ANGELOSANTE, DE FALCO,
DI BENEDETTO, FERMARIELLO, FERRUCCI, GADALETA, GIOVANNETTI, LUGNANO,
MARI, PAPA, PELLEGRINO, PELUSO, PETRONE, PINNA, PIRASTU, PISCITELLO,
POERIO, SCARPINO, SPECCHIO, VALENZA e ZICCARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1975

Interventi aggiuntivi per lo sviluppo del Mezzogiorno (n. 2383)

d'iniziativa dei senatori **SICA, RIZZO, GAUDIO, COLELLA, SANTONASTASO, TANGA
e CAROLLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1975

Comunicata alla Presidenza il 16 aprile 1976

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il dibattito culturale e politico che aveva animato in questi ultimi anni le riflessioni sulla situazione del Mezzogiorno, era stato caratterizzato da vivaci spunti polemici e dalla individuazione di alcuni principi fondamentali, acquisiti non senza fatica.

Un punto risultava comunque fermo. La prospettiva dell'ulteriore sviluppo delle aree meridionali appariva rimessa in discussione dall'aggravarsi in termini eccezionali della situazione economica complessiva, in presenza di alcuni mutamenti di fondo delle condizioni tipiche della zona, frutto anche dei precedenti interventi e di variate situazioni comparative con aree limitrofe.

Il Governo aveva posto mano all'intera materia sin dalla fine dello scorso anno, presentando in Senato un disegno di legge di ampio respiro che affrontava alcuni nodi strutturali della questione meridionale proprio alla luce delle esigenze che venivano emergendo con veemenza.

L'aggravarsi della situazione e l'opportunità di non determinare vuoti nell'azione di sostegno hanno indotto l'Esecutivo ad approvare all'inizio del marzo scorso un decreto-legge, necessariamente più limitato nei suoi fini, ma senza del quale le pause temute non sarebbero potute mancare.

La Commissione bilancio e programmazione economica nel prenderlo in esame, ravvisò subito la stretta connessione vigente tra i due provvedimenti e con esemplare impegno optò per la discussione del disegno di legge, data la vastità del tema e la gravità dei pericoli che si sarebbero potuti determinare per le aree meridionali in carenza di una organica ed adeguata normativa. È evidente che tutto questo si è reso possibile per la sostanziale uniformità di vedute delle forze politiche che ha condotto anche alla determinazione di rigorose scadenze per l'approvazione e per la trasmissione in tempo utile, prima della scadenza del decreto, all'altro ramo del Parlamento.

L'accordo su questi aspetti procedurali non era però che il riflesso di quella uniformità di vedute alla quale si è fatto cenno e

che si imperniava su alcuni cardini principali:

1) fornire all'operatore economico, con tempestività, un quadro di riferimento ben definito in materia di politica industriale, per la ripresa degli investimenti, condizionata da oltre un anno anche dall'incertezza delle modificazioni nella politica degli incentivi;

2) assicurare alle Regioni meridionali un adeguato stanziamento aggiuntivo atto a consentire non solo la realizzazione delle opere oggetto di trasferimento, ma, altresì, la possibilità di una programmazione pluriennale dei propri interventi;

3) ristrutturare funzionalmente ed organizzativamente gli organi dell'intervento straordinario per adeguarli ai nuovi compiti che si sarebbero attribuiti;

4) permanente validità dell'intervento straordinario in un quadro generale di carenze programmatiche.

Il risultato di tutto ciò è stato un profondo riesame di tutta la materia, trattandosi di significative ed importanti modifiche che hanno arricchito il contenuto dei provvedimenti in questione, raccogliendo e sintetizzando le più moderne maturazioni politiche e culturali sulla materia.

1. — *Il ruolo dell'intervento straordinario e i problemi nuovi dello sviluppo nel Mezzogiorno.*

1. — Nel 1950, allorchè fu avviato l'intervento straordinario, esso venne concepito come una spesa pubblica addizionale che avrebbe dovuto, da un lato, accrescere la dotazione di capitale fisso sociale e, dall'altro, ampliare le dimensioni del mercato. Condizioni queste ritenute entrambe indispensabili per lo sviluppo delle attività produttive nelle aree meridionali.

S'impose a tal fine l'esigenza di disporre di uno strumento nuovo rispetto a quelli tradizionali della pubblica amministrazione.

Innanzitutto era necessario sottrarre l'impegno meridionalista ai condizionamenti del-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la congiuntura. E a ciò si provvede con il finanziamento pluriennale e con la facoltà concessa al nuovo istituto di attingere sul mercato internazionale i mezzi occorrenti alla realizzazione dei progetti, oltre i limiti dei singoli stanziamenti annui di bilancio.

In secondo luogo era necessario garantire la continuità e la rapidità della spesa. E a ciò si provvede con l'adozione di procedure semplificate rispetto a quelle cui era soggetta la spesa ordinaria.

Infine si trattava di operare in modo coordinato in più settori d'intervento. E ciò richiese l'attribuzione al nuovo Istituto di competenze prima suddivise tra vari Ministeri.

Era necessario in ultima analisi dar vita ad un *modus operandi* del tutto difforme dai sistemi vigenti, sperimentati fino ad allora; introdurre strumenti innovativi capaci di catalizzare con continuità flussi di risorse, indirizzandoli verso le finalità prescelte; porre in essere un nucleo operativo che ponendosi come centro di raccolta di mezzi finanziari avesse la capacità di riversarli con impegni produttivi, in aree non predisposte tradizionalmente al loro pronto utilizzo. Sotto tutti i profili si doveva compiere un salto di qualità, voltando la pagina delle varie esperienze passate rilevatisi inutili e puntare con determinazione ad una gestione del problema di tipo più manageriale.

Nel compiere questa scelta era anche ben chiaro che lo strumento ideato non doveva essere l'unico ad agire, ma piuttosto costituire il centro motore dell'intera strategia, intorno alla quale l'intervento ordinario dello Stato, con la sua spesa pubblica, operasse da fattore portante degli indirizzi di politica economica prescelti in sede nazionale per favorire lo sviluppo economico del Sud.

Non è questa la sede per rianalizzare come le vicende di un venticinquennio abbiano viste realizzate o disattese le aspettative man mano maturatesi. Esiste al riguardo un vastissimo lavoro culturale che ha accompagnato lungo tutto il suo svolgersi l'azione meridionalistica, individuandone pregi e carenze e proponendo ogni qualvolta si esa-

minavano stanziamenti per l'intervento straordinario innovazioni, modifiche, adeguamenti alle mutate esigenze o per rettificare impostazioni rivelatisi non idonee.

Evidentemente le valutazioni sulla proficuità del lavoro compiuto sono state spesso difformi, per non dire contrapposte, sorrette da un dibattito polemico assai animato. Oggi tuttavia si possono raccogliere i frutti di questi anni di approfondimento scientifico e riproporre con rinnovato vigore, senza illusioni e facili attese, i termini di una azione meridionalista sorretta da lucidità di intenti e da realismo operativo.

A questo fine è da considerare, in primo luogo, che le esigenze di continuità e di rapidità della spesa siano state sostanzialmente soddisfatte dall'intervento straordinario. Lo stesso non può dirsi invece per quanto riguarda l'esigenza di coordinamento, con la quale si sono cimentate le varie leggi che hanno disciplinato l'intervento straordinario in tempi successivi, fino alla più recente, la n. 853, che ne ridefinisce i compiti in termini di progetti speciali.

A 25 anni di distanza dall'istituzione della Cassa, le finalità che ci si era allora proposte non possono dirsi disattese. Le dimensioni del mercato meridionale si sono enormemente accresciute, grazie ad uno sviluppo che per la prima volta nella storia d'Italia non è stato inferiore a quello, pur particolarmente intenso, fino ad un recente passato, delle Regioni del Centro-Nord. A questo sviluppo ha contribuito in maniera certamente determinante l'intervento straordinario visto che ad esso si deve direttamente o indirettamente oltre un quarto della formazione di capitale nell'area meridionale.

Profondamente mutate sono anche le condizioni ambientali, sia sotto il profilo generale della vita civile, sia sotto quello della valorizzazione delle risorse agricole che hanno sempre costituito la struttura portante della economia meridionale e che hanno significativamente registrato nella zona uno sviluppo più intenso che nel Centro-Nord.

Si deve, tuttavia, riconoscere che, nè l'ampliamento del mercato, nè il mutamento delle condizioni ambientali, per quanto intensi, sono stati sufficienti a determinare una in-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dustrializzazione che rendesse la struttura dell'economia meridionale più omogenea rispetto a quella del resto del Paese e dell'Europa: e ciò malgrado si siano adottate rilevanti misure d'incentivazione all'investimento industriale. Infatti gli incentivi e le infrastrutture generali e specifiche, se sono sufficienti ad indurre la localizzazione meridionale di alcuni grandi impianti facenti capo ad imprese esterne all'area, si sono dimostrate sostanzialmente irrilevanti ai fini della nascita e della crescita di imprese all'interno dell'area.

2. — Alla luce dell'esperienza compiuta, riassunta per linee generalissime, si deve concludere che il compito dell'intervento straordinario non si sia affatto esaurito. Al contrario, una larga convergenza di valutazioni politiche e culturali ha riconosciuto proprio la sua maggiore validità nella situazione attuale, sia sotto il profilo più spiccatamente congiunturale, sia anche sotto quello delle strategie di periodo medio-lungo.

C'è da domandarsi il perchè di questo singolare mutamento di indirizzo che potrebbe stupire per la conversione completa in esso implicita. Ma a ben vedere la ragione sta nelle circostanze oggettive che hanno fatto premio sulle teorie e su di una non sufficientemente approfondita analisi dei mali del Mezzogiorno e della maturazione culturale dell'intero Paese sul problema.

Per comprendere questo fenomeno occorre separare le considerazioni operative da quelle strutturali non solo della zona ma dell'intero territorio nazionale.

Dal primo punto di vista bisogna tenere presente due fatti:

1) la situazione economica generale è tale da accentuare i rischi che, nella destinazione delle scarse risorse disponibili, l'obiettivo del superamento del divario sia subordinato ad altre finalità. Di qui l'accresciuta necessità di strumenti che sottraggano a questi condizionamenti l'azione di riequilibrio territoriale, la cui efficacia dipende in larga misura dalla condizione che essa sia svolta con continuità nel lungo periodo;

2) per effetto della mutata situazione interna ed internazionale, il processo di sviluppo industriale del Paese dovrà assumere in futuro nuove caratteristiche; in particolare esso dovrà essere fondato sull'innovazione in misura assai maggiore che nel passato.

Nonostante i progressi compiuti appare, in questa prospettiva, nuovamente accresciuto il divario tra le condizioni ambientali dell'area meridionale e le condizioni sempre più complesse richieste dai nuovi sviluppi industriali. Ne segue che l'azione di qualificazione ambientale deve proporsi obiettivi assai più complessi che nel passato, mentre appare assai difficile uno spontaneo diffondersi di imprese industriali, anche in presenza di incentivi particolarmente favorevoli. Di qui le rinnovate necessità di un'azione pubblica che sia in grado di indirizzare i nuovi sviluppi industriali verso l'area meridionale e di realizzare nel suo interno, attraverso organici interventi di infrastrutturazione e qualificazione ambientali, le condizioni per il loro accoglimento.

È evidente che entrambi questi due aspetti costituiscono altrettanti problemi volti ad incidere in profondità sull'efficacia dell'azione meridionalista.

Si corre il rischio, infatti, per la asimmetria geografica della distribuzione dell'attività industriale, che l'esigenza di sostegno a tutto il settore, in presenza di una situazione di particolare gravità, finisca col determinare nei fatti un'involuzione di indirizzo della politica economica volta per forza di cose a salvare il salvabile, senza potersi preoccupare a sufficienza del riequilibrio territoriale, nonostante la ripetuta affermazione della sua centralità. E non si può sottacere che si sono già avvertite tendenze in questo senso, che non possono non suscitare grosse preoccupazioni che occorre evidenziare proprio in questa sede.

Da queste considerazioni scaturiscono direttamente quelle relative ai nodi della politica economica nazionale in connessione all'intervento straordinario.

Cinque anni or sono, dopo l'esperimento del piano di coordinamento, previsto dalla legge n. 717 del 1965, quale tentativo di pro-

grammazione e armonizzazione degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, in sede di approvazione della legge n. 853, si aprì un animato dibattito sull'assorbimento dell'intervento straordinario nella programmazione nazionale, attraverso la soppressione di principi e organismi ispiratori della sua azione.

Non pare necessario ripetere i termini di quel dibattito, perchè anche in questo caso le circostanze reali hanno fatto giustizia di idee generose.

Se nel 1971 si sperava e credeva ancora in una programmazione capace di essere tale e cioè di indirizzare effettivamente le risorse, oggi dobbiamo purtroppo rilevare che alle aspettative non hanno fatto riscontro le realizzazioni.

La programmazione economica si è progressivamente esaurita in una serie di indicazioni preferenziali, senza avere efficacia neppure sulla spesa pubblica tradizionale, attraverso il più classico dei suoi strumenti, la politica di bilancio. E la stessa riserva per il Sud molte volte è rimasta disattesa.

Se quell'indirizzo della soppressione fosse stato accolto, come alcune parti politiche esigevano, oggi purtroppo ci saremmo trovati non con un intervento straordinario sostitutivo dell'ordinario (come è successo in luogo dell'integrativo che avrebbe dovuto essere), ma senza l'uno e senza l'altro, con i riflessi che ognuno può facilmente immaginare. Di questa situazione hanno ormai preso atto in molti, a suo tempo ostili, sicchè spiace vedere forze, anche produttive, importanti, farsi ancora fautrici di impostazioni superate.

Da questa constatazione non bisogna però trarre considerazioni opposte oscillando tra le due tesi estreme. Anche chi ha sostenuto e sostiene la necessità dell'intervento straordinario riconosce che va recuperata una impostazione programmatica della politica economica nel Sud. Di essa vi è necessità e lo spazio esiste qualora se ne riconsiderino i termini con concretezza, alla luce delle vicende in corso che non possono non richiedere anche nei suoi riguardi snellezza di procedure e poliennalità di spesa.

La formulazione delle leggi di rifinanziamento dell'intervento straordinario è l'occa-

sione per una periodica riconsiderazione dei suoi strumenti e delle sue finalità.

Questa ricorrente verifica rappresenta una caratteristica di importanza centrale per una azione pubblica che si svolge nel lungo periodo e che deve necessariamente subire continui adattamenti, in relazione ai mutamenti che incessantemente interessano il quadro entro il quale essa interviene, in relazione all'emergere di nuovi imprevisi condizionamenti e al maturare di nuove opportunità.

Questa globale riconsiderazione di obiettivi e strumenti appare tanto più rilevante nel momento presente. Gli avvenimenti internazionali e interni che nel corso degli ultimi anni hanno interessato l'economia nazionale, hanno infatti mutato profondamente i termini stessi in cui va posto il problema dello sviluppo del Mezzogiorno.

3. — Mi trovano consenziente molte delle considerazioni espresse nel Rapporto sul Mezzogiorno 1974, alle quali faccio esplicito riferimento.

Per quanto riguarda la politica di sviluppo agricolo, non può oggi non tenersi conto dell'esigenza che il settore contribuisca in misura maggiore che nel passato, attraverso la sostituzione di importazioni e l'accrescimento delle esportazioni, al superamento dei condizionamenti che lo squilibrio nei nostri conti con l'estero pone alle possibilità di una ripresa dello sviluppo economico del Paese, squilibrio che, come è noto, si origina in larga misura proprio nel pesante *deficit* dell'interscambio di prodotti agricolo-alimentari.

L'agricoltura meridionale ha registrato nel corso degli ultimi venti anni continui e rapidi progressi; il suo prodotto è giunto a rappresentare il 40 per cento dell'intero prodotto agricolo nazionale.

La sua più recente evoluzione sembra però indicare che le tendenze di sviluppo fin qui espresse già incontrino e siano destinate ad incontrare crescenti ostacoli.

I profondi mutamenti nei costi relativi del Mezzogiorno rispetto a quelli di altre aree di possibile approvvigionamento, in particolare delle altre aree mediterranee, stanno drasticamente riducendo la competitivi-

tà delle più tipiche produzioni agricole meridionali.

D'altro lato non sussistono generalizzate condizioni favorevoli ad una spontanea diffusione di colture alternative, di tipo continentale.

Siffatto stato di cose è in larga misura riflesso nella circostanza che una parte non indifferente delle aree rese irrigabili grazie all'azione dell'intervento straordinario non siano state destinate a colture irrigue.

Dal dopoguerra ad oggi è stata continua l'azione volta a predisporre, attraverso soprattutto il ricorso all'irrigazione, più favorevoli condizioni all'esercizio agricolo e all'ampliamento del ventaglio di scelte degli indirizzi produttivi. A questa azione non sempre ha fatto riscontro un corrispondente impegno nel promuovere le capacità di utilizzazione delle nuove risorse.

Le difficoltà per gli operatori agricoli, non sostenuti da efficienti servizi di ricerca e assistenza tecnica, ad esprimere i comportamenti e le nuove modalità di gestione che il passaggio alle nuove colture richiedono, le difficoltà che la nuova agricoltura incontra nel collocamento dei suoi prodotti in un mercato ancora disorganizzato e dominato da tradizionali disfunzioni, l'onerosità delle trasformazioni irrigue dell'impresa agricola, nei cui confronti non sempre il settore creditizio ha mostrato sufficiente sensibilità, hanno rappresentato i grandi ostacoli al rinnovamento degli indirizzi produttivi.

In prospettiva, di fronte al già citato crescente divario nei costi relativi con altri paesi mediterranei e alla prevedibile crescente apertura nei confronti di questi paesi da parte della CEE, appaiono di drammatica urgenza interventi e politiche volti a recuperare competitività nelle produzioni tipiche, come gli ortofrutticoli, per i quali in particolare la riorganizzazione dei mercati è condizione indispensabile per la formulazione di programmi produttivi.

Altrettanto urgenti, e certamente più complesse, paiono le politiche volte a promuovere nuovi indirizzi produttivi diversi da quelli tradizionali. Sono infatti rilevanti gli ostacoli di natura ambientale e maggiori le difficoltà per creare una struttura di servizi atta a sor-

reggere la riconversione che le imprese dovrebbero attuare. A questo proposito va peraltro ribadito che gli impedimenti ad uno sviluppo dell'agricoltura nel senso corrispondente ai nostri fabbisogni derivano oggi in minore misura da carenze di infrastrutture fisiche e disponibilità idriche ed in crescente misura dalle carenze riscontrabili sia nelle politiche nazionali di settore sia nell'organizzazione dei mercati, sia nelle azioni di sostegno e promozione.

Ben scarsi sarebbero dunque i risultati di una prosecuzione dell'intervento straordinario nelle forme fin qui adottate, che pure hanno consentito il raggiungimento di notevoli traguardi, senza che ad esso si affianchino più coerenti indirizzi politici per l'intero settore agricolo e per i suoi comparti e più adeguate strumentazioni delle politiche promozionali. La consapevolezza di questa situazione ha indotto a indirizzare le Regioni, competenti per materia, verso un utilizzo prioritario in questo campo dei fondi ad essi attribuiti dalla presente legge, così come nel riesame dei progetti speciali previsti, un posto importante viene ad assumere, tra i pochi nuovi, proprio quello per la commercializzazione in generale che — ove attuato — non potrà non avere anche qui un'efficacia rilevante.

4. — Per ciò che riguarda l'Industria si ricorda innanzi tutto come nel corso degli ultimi anni si fosse andata delineando una significativa tendenza allo sviluppo del comparto manifatturiero, grazie al quale si era iniziato un processo di maggiore differenziazione della crescita industriale, che nella fase precedente fu invece caratterizzato soprattutto da investimenti in unità di base.

Orbene, è proprio con riguardo a due delle più importanti linee produttive — quella chimico-tessile e quella automobilistica —, intorno alle quali si andava articolando la differenziazione dell'industria meridionale, che gli eventi degli ultimi anni hanno introdotto i più seri motivi di incertezza circa le prospettive future.

Il fatto che ormai sussistano premesse favorevoli alla localizzazione dei nuovi sviluppi delle produzioni petrolchimiche nelle aree

di produzione del petrolio, ha introdotto gravi perplessità sulle prospettive di crescita di questo settore e di alcune attività ad esso collegate, per le quali, si aggiunga, le opportunità di espansione si erano già dimostrate inferiori alle ottimistiche previsioni fatte intorno al 1970.

Analogamente si manifesta la possibilità di nuove dislocazioni geografiche per le produzioni di fibre sintetiche, mentre per il settore tessile appaiono notevolmente aggravati gli immediati problemi di risanamento dell'attuale apparato produttivo e risultano nettamente diminuite le già ridotte convenienze all'esercizio del settore all'interno delle economie più sviluppate.

Particolare gravità assume, per le prospettive d'industrializzazione del Mezzogiorno, la crisi dell'automobile. Questo settore aveva assunto un ruolo di primo piano per la capacità di realizzare sia una più intensa diretta creazione di posti di lavoro, sia una più diffusa moltiplicazione di attività indotte. Si aggiunga che si trattava del primo settore manifatturiero intorno al quale si era andata delineando una precisa strategia da parte dell'industria nazionale ad una dislocazione territoriale indirizzata prevalentemente verso l'area meridionale.

Al ridimensionamento degli obiettivi della espansione del settore si aggiunge oggi il rischio che vengano riveduti o ridimensionati anche quegli indirizzi territoriali. La più aspra concorrenza internazionale, in un mercato la cui espansione appare più difficile, rende infatti più urgente e importante per le imprese garantirsi, con complessi accordi non solo commerciali ma riguardanti anche le produzioni, i nuovi mercati di sbocco.

Tutto ciò ripropone in termini del tutto nuovi il problema degli indirizzi di industrializzazione per il Mezzogiorno.

Appare in particolare sempre più evidente il rischio di aleatorietà di un processo di sviluppo industriale fondato in misura prevalente sul decentramento dei settori maturi dal punto di vista tecnologico e di mercato e sul decentramento da parte di imprese esterne di impianti o, spesso, di reparti produttivi, ad elevata intensità di manodopera, dislo-

cati nel Sud solo in considerazione degli incentivi e dell'ampia disponibilità di forza lavoro.

Il Mezzogiorno, a seguito dei mutamenti intervenuti nel corso degli ultimi anni, pur configurandosi tuttora come un ampio bacino di sottoccupazione, non presenta più le caratteristiche di « facile » mercato del lavoro e non è più competitivo con altre aree e paesi, anche geograficamente prossimi, non ancora industrializzati.

Il suo sviluppo industriale non sembra dunque possa più seguire indirizzi sostanzialmente difformi da quelli delle altre aree europee.

Tutto ciò naturalmente ripropone in termini di gran lunga più complessi il problema delle politiche di industrializzazione e dei loro strumenti.

L'azione promozionale non può più fare affidamento esclusivo sull'approntamento di alcune infrastrutture fisiche da un lato e sull'offerta di incentivi monetari.

Essa richiede, da un lato, una ben maggiore articolazione nell'azione di organizzazione del territorio e dell'ambiente e, dall'altro, una più incisiva politica industriale che assegni al Mezzogiorno un ruolo importante nella dislocazione degli sviluppi industriali che si prospetteranno nel corso del processo di ristrutturazione che l'economia del Paese è chiamata ad avviare.

La considerazione che un processo autonomo di sviluppo si alimenta quando aumenta l'offerta di imprenditorialità ci induce, a questo punto, alla riflessione su uno dei significativi insuccessi della politica meridionalistica. Se è ben vero che l'imprenditorialità non è una pianta che attecchisce solo che la si innesti; è anche vero che poco si è fatto per lasciarla sviluppare e soprattutto per alimentare quel poco che localmente andava manifestandosi.

In questo campo è nocivo farsi delle illusioni. Esistono difficoltà di varia natura, storiche, culturali, ambientali che non fanno del Mezzogiorno una terra versatile d'imprenditorialità.

Ma bisogna anche dire che l'iniziativa pubblica (partecipazioni statali) e privata, di cer-

te dimensioni rivolgendosi all'esterno della area meridionale, per forniture e servizi, non ha certo contribuito a far crescere l'imprenditore locale.

Esistono, però, e sono sotto gli occhi di tutti, esempi assai significativi che lascerebbero ben sperare. Piccoli artigiani che si sono affermati per la loro sagacia e la loro intuizione e si sono trasformati in piccoli e medi imprenditori non sono così introvabili. Tra molteplici difficoltà hanno dato vita ad aziende vitali e dinamiche, ben inserite nel mercato locale e in quello nazionale, che danno occupazione e garanzia di reddito.

L'estrazione di questi imprenditori suggerisce che, senza attendersi miracoli, non mancano le possibilità per migliorare la situazione. Occorre che queste energie latenti possano esprimersi e per quest'occhè necessario venir loro incontro dove è presumibile che si trovino.

Il settore artigianale è tra quelli che maggiormente offrono garanzie in questo senso e bene si fa a prevederne un sostegno che, tra l'altro, è rivolto a mantenere una vasta fascia occupazionale.

5. — Profondamente mutata appare poi la problematica relativa alle politiche di assetto territoriale, in particolare nel settore dei trasporti. È indubbio il sostanziale miglioramento intervenuto, grazie anche all'intervento straordinario, nelle infrastrutture di trasporto, soprattutto stradale, del Mezzogiorno.

Nuovi e più complessi obiettivi devono essere perseguiti in relazione ai nuovi termini in cui si pone il problema dell'industrializzazione. Non solo il generalizzato miglioramento delle infrastrutture, ma soprattutto l'integrazione tra diversi mezzi (ferrovie, porti, aeroporti, eccetera) in un efficiente sistema di trasporti appare oggi, come è stato ripetutamente affermato, indispensabile per realizzare, una volta conseguita la rottura del tradizionale isolamento del Sud, la sua saldatura con la rete dei sistemi di trasporti europei.

Ma in generale tutti i problemi di attrezzatura del territorio appaiono oggi più com-

plici e difficili di quanto fossero al momento dell'avvio dell'intervento straordinario: ciò in conseguenza di un lungo e intenso processo di trasformazione della geografia umana nel Mezzogiorno.

La sovrappopolazione del Mezzogiorno è, a differenza del passato, sempre più un fenomeno urbano. La crescita caotica delle aree urbane, il grave deterioramento delle condizioni insediative che ne è seguito e che appare ben più accentuato di quello che ha contemporaneamente interessato le aree settentrionali, determinano un grado di debolezza urbana che assume rilievo di particolare gravità per le prospettive di sviluppo dell'intera area.

Non senza ragione si può quindi affermare che oggi è nelle città che risiede il principale motivo di inferiorità ambientale del Mezzogiorno rispetto all'Europa.

Le Regioni in questo campo possono e debbono svolgere un ruolo assai importante per una politica del territorio volta a superare proprio questa insufficienza. Dovranno farsi carico di realizzare una delle maggiori mancanze dell'azione meridionalista: l'isolamento delle zone interne e la loro emarginazione dai processi evolutivi in atto che ha determinato a sua volta uno squilibrio nello squilibrio, rinnovando in chiave locale i mali un tempo comuni all'area nel suo complesso.

Qui si tratta, però, di superare il vecchio concetto che il miglioramento della viabilità risolve di per sé il problema. Esistono fin troppi esempi della sua insufficienza.

Bisogna, piuttosto, che una oculata politica del territorio, articolata in opzioni precise, determini situazioni tali che favoriscano il sorgere, o attraggano interessi, per iniziative che non debbono necessariamente essere industriali.

In altre parole occorre che la « lontananza » nella quale vivono i residenti di queste zone sia ridotta e riportata a condizione ormai irrinunciabili al vivere civile.

Ciò non potrà non giovare anche nelle zone congestionate, alleggerendo una pressione che da demografica diviene, ogni giorno di più, sociale e politica.

II - Programmazione e attuazione degli interventi e rapporti con le regioni.

1. — Le considerazioni richiamate intorno ai nuovi termini, in cui si pongono oggi i diversi problemi dello sviluppo dell'area meridionale, indicano chiaramente la necessità di una maggiore programmaticità dell'azione meridionalista e di una sua più precisa finalizzazione a obiettivi di sviluppo.

In primo luogo, l'azione da svolgere nell'area, per la maggiore complessità degli interventi che ad essa si richiedono dovrà caratterizzarsi per una più articolata intersettorialità degli interventi stessi e una più coordinata contestualità delle diverse azioni settoriali e territoriali.

A questo stesso fine assume cruciale importanza l'esigenza che l'azione delle diverse amministrazioni ordinarie, centrali e locali sia svolta secondo modalità e con indirizzi coerenti con gli obiettivi generali e specifici perseguiti con l'azione straordinaria di sviluppo dell'area.

Più in generale, appare decisivo, per il successo dell'azione svolta all'interno dell'area, che siano adottati in sede nazionale e regionale coerenti quadri di leggi e disposizioni e coerenti indirizzi nelle politiche settoriali.

2. — Rispetto alle esigenze di maggiore programmaticità dell'intervento si pone, innanzitutto, il problema di definire modalità e tempi con cui dare attuazione a quanto già previsto dall'articolo 4 della legge n. 853, circa la concentrazione dell'attività della Cassa nei cosiddetti « progetti speciali ». Giova qui richiamare che la nozione di « progetto speciale » contiene importanti potenziali innovativi, quali quelli di:

— consentire la programmazione, progettazione e realizzazione unitaria degli interventi infrastrutturali e produttivi essenziali per il conseguimento di obiettivi definiti di sviluppo e di qualificazione ambientale;

— superare le difficoltà di coordinamento nascenti da un'astratta definizione settoriale di competenze tra Cassa e altri organi d'intervento, attribuendo automaticamente ad

essa tutte le competenze intersettoriali necessarie alla realizzazione di ciascun progetto speciale;

— qualificare la straordinarietà dell'intervento Cassa, concentrandone l'impegno su quegli obiettivi di sviluppo e di qualificazione ambientale che richiedono operazioni progettuali complesse; e liberare quindi la Cassa dal compito di sopperire a generiche o diffuse carenze ambientali, cui dovrebbe provvedere l'intervento ordinario.

Le competenze e le capacità maturate dalle Regioni consentono oggi di avviare una configurazione della « straordinarietà » dell'intervento che, col trasferimento alle Regioni di compiti ad esse più congeniali, permetta finalmente di concentrare l'azione della Cassa nei progetti speciali. A tal fine emerge la necessità di dar vita a fianco del più tradizionale strumento, la Cassa, ad una *seconda componente dell'intervento straordinario*, configurabile in un'adeguata dotazione addizionale di risorse alle Regioni del Mezzogiorno.

Lo scopo è di consentire alle Regioni la realizzazione di quegli interventi che verranno loro trasferiti nonchè la possibilità di realizzare direttamente progetti regionali di sviluppo.

A tale proposito è stato ribadito nel disegno di legge l'importanza della collaborazione tra Regioni e Cassa. Quest'ultima, adeguatamente ristrutturata, viene autorizzata a mettere a disposizione delle Regioni il proprio patrimonio tecnico per la definizione e la messa a punto di progetti regionali di sviluppo, con un indubbio vantaggio e senza dispersioni di capacità e duplicazioni di strutture.

È evidente, altresì, che la produttività di tale scelta sarà determinata in concreto dalle scelte programmatiche che verranno compiute dalle Regioni stesse e quindi dalla natura dei problemi che saranno sottoposti all'analisi dello strumento tecnico così disponibile.

3. — In considerazione dello stretto legame che deve intercorrere tra azione straordinaria e azione dell'amministrazione ordinaria per l'efficacia della politica di sviluppo,

assumono primario rilievo i problemi relativi alla definizione delle forme, modalità e sedi nelle quali le diverse istituzioni pubbliche e i diversi organi possono coordinare e integrare la loro azione.

Appare innanzitutto importante un più preciso inserimento degli organi regionali nelle procedure volte alla determinazione delle direttive dell'intervento straordinario e alla definizione dei progetti speciali nonché in quelle atte a controllarne l'attuazione.

Si prevede a tal fine la costituzione di un Comitato composto dai Presidenti delle giunte delle Regioni meridionali affiancati da rappresentanti eletti dai rispettivi consigli regionali. In particolare è previsto che tale Comitato esprima pareri su tutte le decisioni da sottoporre al CIPE che riguardino lo sviluppo del Mezzogiorno nonché su tutte le questioni concernenti il coordinamento tra intervento straordinario e amministrazioni ordinarie dello Stato o delle Regioni.

Si prevede in secondo luogo l'integrazione del Consiglio di amministrazione della Cassa con cinque membri, scelti tra esperti di particolare competenza, designati per ciascun biennio dal Comitato di cui sopra.

Giovandosi anche della comune presenza in queste sedi, le Regioni stesse potranno meglio procedere alla programmazione e verifica dell'utilizzo di quelle risorse addizionali che ad esse saranno erogate in base alla presente legge, ad integrazione del Fondo per i programmi regionali di sviluppo, di cui alla legge n. 281. Appare indispensabile, infatti, che gli indirizzi di spesa per queste risorse siano coerenti e possibilmente offrano adeguato supporto alle azioni che si intendono perseguire con i progetti speciali.

4. — Il necessario coordinamento tra azioni straordinarie e interventi delle amministrazioni ordinarie richiede, a sua volta, un più preciso ruolo degli organi centrali della programmazione nella definizione degli indirizzi di cui deve essere assicurata la congruenza con le finalità perseguite dalla politica di sviluppo per il Mezzogiorno.

A tal fine si è previsto che l'azione per lo sviluppo del Mezzogiorno venga precisata negli obiettivi e negli interventi in un pro-

gramma quinquennale approvato dal CIPE, comprendente in particolare l'elencazione e descrizione dei progetti speciali nonché le direttive e i criteri per gli interventi straordinari e ordinari nel Mezzogiorno, i criteri e le priorità per la predisposizione di progetti regionali e le direttive per l'attuazione.

È previsto, in particolare, che il programma, lo stato di attuazione e gli aggiornamenti annuali vengano presentati al Parlamento e che il programma stesso impegni le Amministrazioni statali interessate, ivi comprese le Aziende autonome, la Cassa e gli enti collegati, ad adottare i provvedimenti necessari alla sua attuazione.

5. — Appare poi indispensabile che il Parlamento svolga un ruolo più diretto di orientamento e di controllo dell'azione meridionalistica, ruolo che oggi è in pratica limitato alla predisposizione delle leggi di rifinanziamento.

Una « presenza » continuativa dell'organo legislativo appare infatti indispensabile perchè possa darsi finalmente attuazione a quel principio fondamentale che deve ispirare la azione meridionalista stessa, quello della centralità dell'obiettivo del Mezzogiorno. Si richiede a tal fine una permanente azione di verifica delle conseguenze che può avere sull'economia meridionale e sulle sue prospettive di sviluppo, ogni scelta e indirizzo che il Paese adotta a fronte dell'emergere di problemi di ordine generale o settoriale.

Risponde a tale esigenza la costituzione di una Commissione parlamentare permanente composta da 15 senatori e 15 deputati per l'esercizio di poteri di controllo nella programmazione e nell'attuazione degli interventi ordinari e straordinari, la quale è chiamata altresì ad esprimere pareri sui provvedimenti legislativi in ordine alla loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo delle Regioni meridionali.

III. — *L'incentivazione delle iniziative industriali.*

1. — Finalità della politica degli incentivi nel Mezzogiorno è rendere conveniente l'inve-

stimento industriale nell'area attraverso misure che compensino gli oneri e gli ostacoli addizionali che la gestione dell'impresa industriale incontra nel Mezzogiorno rispetto al resto del Paese.

Strumenti della politica di incentivazione sono:

- a) la predisposizione di sistemi di infrastrutture generali;
- b) la predisposizione di infrastrutture e servizi specifici di diretto interesse per le singole iniziative;
- c) la concessione di misure generalizzate di riduzione dei costi della produzione industriale e di incentivi monetari, in relazione agli investimenti nuovi o di ampliamento.

Si configura con ciò un complesso di azioni promozionali che si integrano reciprocamente nel senso che l'efficacia di ciascuna di esse dipende in larga misura dalla contestuale attuazione delle rimanenti.

Nessuno degli interventi previsti può cioè considerarsi sostitutivo di altri. In particolare le misure d'incentivazione monetaria, con le quali si intendono compensare le difficoltà di ordine generale che l'ambiente frappone alla gestione dell'impresa industriale, non possono essere intese anche quale indennizzo per la mancanza di fondamentali infrastrutture o anche solo per eventuali carenze nelle modalità e nei tempi con cui si procede alla loro predisposizione.

Per queste ragioni se vi sono oggi motivi che rendono opportuna una revisione del sistema degli incentivi monetari, appare altrettanto urgente che sia garantito un miglioramento sensibile nelle modalità con cui sono svolti gli altri interventi.

2. — Due innovazioni sembrano a tale riguardo necessarie: da un lato che si avvenga ad una intensificazione e ad una maggiore sistematicità nell'azione di infrastrutturazione di interesse diretto per l'industria, anche media e piccola; in secondo luogo che siano riviste le procedure in base alle quali vengono concesse le misure di incentivazione.

Con la necessaria revisione del procedimento di parere di conformità vanno perseguiti altri due obiettivi. Occorre da un lato creare condizioni che facilitino all'intervento straordinario la programmazione della spesa per infrastrutture e per incentivi, facendo sì che le decisioni prese in sede di parere di conformità si configurino anche come decisioni di impegno da parte della Cassa delle risorse necessarie alla loro attuazione e precisando più stretti limiti temporali di validità del parere di conformità stesso rispetto ai tempi di avvio dell'iniziativa. Dall'altro lato, occorre configurare un interlocutore pubblico che, oltre a verificare che i requisiti dell'iniziativa siano conformi alle disposizioni legislative in materia di incentivi sulla base dell'istruttoria tecnico-economica, si dia carico anche di verificare la reale disponibilità di infrastrutture e servizi nella località prescelta ed eventualmente di sollecitare i necessari interventi delle diverse amministrazioni, nonchè il loro coordinamento, affinché le dotazioni siano predisposte in tempi e con modalità adeguate alle esigenze di installazione e di avvio delle iniziative industriali.

Sembra a tale riguardo indispensabile prevedere che le deliberazioni prese con il parere di conformità siano vincolanti nei confronti della Cassa, degli Enti collegati e di tutte le Amministrazioni interessate.

3. — Per quanto riguarda gli incentivi monetari in vigore nel Mezzogiorno si ritiene di dover apportare alcune sostanziali modifiche.

La prima innovazione proposta riguarda gli incentivi sul costo del lavoro.

Siffatta misura trova giustificazione nella circostanza che le condizioni ambientali arretrate dell'area ostacolano in via continuativa la gestione dell'attività industriale e non soltanto il suo avvio, e quindi tutte le attività e non solo quelle di più recente installazione.

Siffatta misura trova ulteriore giustificazione nel fatto che la più grande presenza di disoccupati e sottoccupati e in generale la più elevata disponibilità potenziale di forza di lavoro nel Mezzogiorno non si riflette, data

la uniforme dinamica salariale nazionale, in più bassi costi di lavoro.

Per questi due motivi una ulteriore riduzione nei costi del lavoro rappresenta una indispensabile misura verso il ristabilimento di più corrette condizioni di competitività tra l'area meridionale e le restanti regioni sviluppate.

Quanto alla forma di questo incentivo si è preferita la fiscalizzazione degli oneri sociali al contributo annuo per occupato.

Attraverso il contributo prefissato in valore assoluto, e non in percentuale sul costo del lavoro come la fiscalizzazione degli oneri sociali, si determinerebbe infatti una incentivazione di difficile amministrazione e controllo, lasciando l'imprenditore, a causa dell'incertezza sul futuro andamento del costo monetario del lavoro, nell'incertezza sulla reale incidenza sui costi di tale agevolazione.

4. — Alcune importanti innovazioni paiono inoltre necessarie al fine di favorire una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'impresa che attua investimenti al Sud, al fine di sollecitare l'afflusso di capitale di rischio e quindi un migliore equilibrio tra le diverse fonti di finanziamento e al fine di ridurre inutili intermediazioni finanziarie.

Si consideri a tale proposito che attraverso il credito a lungo termine agevolato si introducono tre tipi di facilitazioni per le imprese in relazione a:

1) la maggiore accessibilità al finanziamento esterno e la maggiore diversificazione delle forme di finanziamento, che in tal modo si rende possibile;

2) la maggiore durata del finanziamento rispetto a quella dei mutui correntemente accessibili;

3) i minori costi del finanziamento grazie ai più bassi tassi di interesse.

Giova sottolineare l'importanza dell'effetto incentivante legato alle prime due forme di agevolazione, accessibilità e durata che, ai fini della gestione dell'impresa, possono essere di portata ed efficacia ben maggiore di

quelle connesse con la riduzione dei tassi d'interesse.

Ciò è vero in particolare per le imprese di minore dimensione la cui più debole forza contrattuale nei confronti delle fonti esterne di finanziamento (istituti di credito, mercato obbligazionario) si traduce non tanto e non solo in un più alto costo dei finanziamenti, quanto piuttosto in una maggiore difficoltà ad ottenere in generale crediti e in particolare lunghe scadenze di rimborso.

Diversa situazione si ha nel caso delle imprese di maggiore dimensione la cui migliore collocazione contrattuale nei confronti delle fonti esterne di finanziamento consente già nelle normali condizioni di mercato maggiore accesso al credito e più lunga durata dei finanziamenti a lungo termine (mutui ed emissioni obbligazionarie).

Per queste imprese si pone, piuttosto, un diverso ordine di problemi. Quello della relativa rigidità dell'attuale sistema di incentivi che prevede che l'acquisizione di un contributo alla gestione sia fruibile solo attraverso una particolare forma di acquisizione di capitale, un canale finanziario vincolato.

In tal modo non solo si condiziona la politica finanziaria dell'impresa, ma si inducono inutili moltiplicazioni di operazioni di credito (una grande impresa che potrebbe finanziarsi attraverso emissioni obbligazionarie deve stipulare un mutuo con un istituto di credito che a sua volta emette obbligazioni).

Per questo motivo si è ritenuto di dover limitare l'accesso al credito agevolato alle iniziative di minor dimensione e per queste fissare in misura percentuale univoca (40 per cento), rispetto all'investimento complessivo, l'ammontare del mutuo agevolato.

5. — Per ciò che riguarda la graduazione degli incentivi con riferimento alla dimensione dell'iniziativa si pone in via preliminare la necessità di meglio precisare a quale entità si debba riferire il livello dimensionale dell'iniziativa stessa. Come è noto la materia è stata nel passato controversa e ciò a sua volta è stato fonte di notevoli inconvenienti.

Rispetto alla formulazione delle precedenti leggi si preferisce, nella determinazione

dei livelli dimensionali, fare riferimento al valore degli immobilizzi fissi raggiunti, a seguito dell'investimento, dall'iniziativa nella quale l'investimento si colloca e quindi agli investimenti fissi nel caso di nuove iniziative, aggiungendo che le iniziative articolate in più stabilimenti industriali debbono considerarsi unitariamente quando detti stabilimenti attuino processi produttivi interdipendenti e tali comunque da configurare un unico ciclo produttivo e che lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti facciano capo a imprese giuridicamente distinte ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario, organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo.

Mentre si riconosce l'esigenza di adeguare ai nuovi metri monetari i livelli di base ai quali sono definite le categorie dimensionali, non sembra vi siano fondati motivi per mantenere una differenziazione significativa tra piccola e media iniziativa.

Non pare infatti fondato ipotizzare che, al di sotto di una certa soglia dimensionale medio-grande, si riscontrino sostanziali e rilevanti differenze nell'intensità degli ostacoli incontrati nella gestione dell'attività industriale, riconducibili alla dimensione dell'unità produttiva.

E, d'altro lato, non pare razionale che una sostanziale riduzione di agevolazioni si abbia proprio in corrispondenza del superamento di soglie dimensionali critiche, come quelle appunto attualmente stabilite tra piccola e media. Sovente infatti il passaggio dalla piccola alla media dimensione comporta per l'impresa la necessità di innovare la gestione e di affrontare nuovi problemi di crescita in un più ampio orizzonte di mercato. Si tenga conto a tale riguardo che il divario esistente nelle condizioni ambientali, tra Mezzogiorno e Regioni sviluppate, appare particolarmente rilevante proprio per ciò che attiene alle condizioni richieste da una dinamica gestione dello sviluppo dell'impresa moderna concorrenziale, più ancora che per ciò che attiene all'emergere di costi addizionali nello svolgimento della semplice attività produttiva.

L'adozione di incentivi finanziari troppo bassi, per iniziative manifatturiere medie,

inoltre può tradursi nella definitiva emarginazione del Mezzogiorno dalle aree di concentramento dell'industria europea.

Si ritiene pertanto di dover introdurre un meccanismo di graduazione in base al quale la misura del contributo decresca gradualmente. La graduazione è attivata prevedendo, per tutte le iniziative, per l'ammontare dell'investimento fisso fino a 2 miliardi un contributo del 40 per cento dell'investimento fisso; per la quota eccedente i 2 miliardi, fino a 7 miliardi, una misura del 30 per cento; per la quota eccedente i 7 miliardi, fino a 15 miliardi, il 20 per cento; e per la quota eccedente i 15 miliardi il 12 per cento.

Circa la graduazione degli incentivi con riferimento al settore di appartenenza e alla collocazione si auspica una radicale semplificazione rispetto alla situazione attuale.

Il sistema vigente si caratterizza per una numerosa casistica all'interno di ristretti margini di variabilità delle misure e quindi per ristrettissimi scarti nelle misure stesse.

Onde evitare una finta razionalità del sistema (ottenuta oltretutto al costo di straordinarie complicazioni di ordine amministrativo) è indispensabile attenersi al principio che differenziazioni siano introdotte solo in numero molto limitato e con scarti ampi nelle misure, tali cioè da concretizzare effettive differenze di trattamento, e solo in riferimento a quei fattori per i quali si configurano i divari più cospicui tra le diverse situazioni ipotizzabili.

Si ritiene di dover eliminare ogni parametrizzazione con riferimento al settore di appartenenza riservando all'organo cui competono le decisioni sugli indirizzi di politica industriale, il CIPE, da un lato, la facoltà di sospendere in via temporanea, in tutto o in parte, la concessione degli incentivi ad iniziative intraprese, oltre una certa data, nell'ambito di direttive programmatiche settoriali; dall'altro, sempre nell'ambito di direttive programmatiche settoriali, di aumentare nella misura di 1/5 il contributo agli investimenti in settori per i quali si riconosca che condizioni ambientali dell'area meridionale frappongano ostacoli e difficoltà alla gestione dell'attività

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

industriale, di intensità particolarmente accentuate.

Per quanto riguarda la graduazione con riferimento alla localizzazione dell'investimento si ritiene di dover sottolineare due circostanze.

In primo luogo va riconosciuto che all'interno del Mezzogiorno si presentano notevolissimi divari nelle condizioni ambientali a fronte della gestione delle imprese industriali, sia tra grandi aree, sia all'interno di ciascuna area tra diverse realtà locali.

In secondo luogo però va anche riconosciuto che l'articolazione territoriale all'interno di singole grandi aree dipende, in primo luogo, dall'attuazione di opportuni interventi di qualificazione del territorio, in assenza dei quali misure addizionali di incentivazione non possono avere effetti significativi. Si ritiene pertanto opportuno introdurre una maggiorazione nella misura di 1/5 del contributo alle iniziative che si localizzano nelle zone particolarmente depresse definite in base ai seguenti indicatori: tasso di emigrazione, tasso di popolazione attiva occupata, rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente, lasciando a ciascuna Regione, nell'ambito degli indirizzi di politica del territorio che essa vorrà perseguire, la indicazione di siffatte aree.

8. — Con il riassetto del sistema degli incentivi operante su scala nazionale devono conseguirsi le seguenti finalità:

a) che sia in ogni momento garantito un divario di trattamento, tra le misure previste per il Mezzogiorno e quelle in vigore nel resto del Paese, di entità adeguata rispetto ai divari che sussistono nelle condizioni locali;

b) che le finalità di riequilibrio territoriale siano sempre prioritarie di fronte a qualsiasi problema di riassetto di settori o di imprese;

c) che sia garantita l'unitarietà della gestione delle agevolazioni nell'area meridionale.

Fatto salvo che incentivi sotto forma di contributi a fondo perduto sono riservati

al Mezzogiorno, si propone una radicale revisione della legislazione sul credito agevolato.

Si ritiene di dover adottare lo strumento della delega al Governo, data la natura della materia, in armonia con atti legislativi precedenti.

È noto come attualmente l'organizzazione del credito agevolato sia caratterizzata dal sovrapporsi di disposizioni legislative approvate in epoche diverse che, nel complesso, configurano un sistema contrassegnato da serie contraddizioni e incongruenze in relazione soprattutto:

1) alla incertezza sulle disponibilità di fondi per le singole forme di credito agevolato, in un sistema nel quale si hanno leggi di rifinanziamento distinte;

2) al generalizzato stato di incertezza di diritto che sussiste a seguito di diverse definizioni dei soggetti agevolabili, delle operazioni finanziabili, nonché dei vari concetti di ristrutturazione, riconversione, ampliamento, riorganizzazione, ammodernamento, contenuti nei diversi disposti di legge.

Tale stato di cose va a scapito in primo luogo proprio della efficacia della politica degli incentivi per il Mezzogiorno, dal momento che non può essere precisato e garantito stabilmente e con chiarezza nel tempo quel divario di trattamento tra le diverse parti del territorio che rappresenta la condizione *sine qua non* per l'efficacia e la credibilità stessa di una politica di incentivi volta al riequilibrio territoriale del Paese.

È oggi di primario interesse per la politica meridionalistica, come del resto per la politica industriale e creditizia del Paese, che il sistema nazionale del credito agevolato sia ricondotto ad unità e a coerenza sia per ciò che riguarda le misure previste, sia per ciò che attiene gli aspetti istituzionali.

Si ritiene indispensabile pertanto che sia definito un unico sistema nazionale di credito agevolato agli investimenti per la piccola e media industria, opportunamente differenziato territorialmente. Condizione per la stabilità e la governabilità di un siffatto sistema è la unicità del fondo per i contributi

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pubblici in concorso interessi, al fine di eliminare, tra l'altro, i citati gravi inconvenienti derivanti dalla pluralità e la dispersione nel tempo delle leggi di rifinanziamento.

Al fine di evitare alcuni difetti emersi in passato si propone un nuovo meccanismo per la definizione dello sgravio di interessi sui mutui agevolati.

Rispetto alla situazione attuale, che prevede la determinazione del tasso agevolato, si propone una normativa che prevede la fissazione di una percentuale fissa di sgravio rispetto ad un tasso di riferimento (tasso di mercato) a sua volta determinato automaticamente (secondo modalità da stabilire) al variare del costo di provvista dei fondi da parte degli istituti di credito.

La delega al governo prevede in particolare:

— la dimensione massima dell'iniziativa che può fruire di credito agevolato nel Mezzogiorno (15 miliardi di investimenti fissi nuovi o complessivamente raggiunti nel caso di ampliamenti e ammodernamenti);

— la dimensione massima (6 miliardi di capitale investito) dell'impresa che può fruire di credito agevolato nel Centro Nord, e la misura massima del programma di investimenti agevolabile (3 miliardi);

— i livelli massimi delle quote di investimento agevolabili e il livello del tasso di interesse agevolato, fissato in percentuale di quello di riferimento, per le quattro parti in cui si propone di suddividere il territorio nazionale;

a) territorio meridionale (quota dell'investimento agevolabile 40 per cento — tasso d'interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento);

b) aree insufficientemente sviluppate dell'Italia centrale (quota dell'investimento agevolabile 50 per cento — tasso d'interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento);

c) aree insufficientemente sviluppate dell'Italia settentrionale (quota dell'investimento agevolabile 50 per cento — tasso pari al 60 per cento del tasso di riferimento);

d) restante territorio (limitatamente agli ammodernamenti; quota agevolabile 40

per cento; tasso pari al 70 per cento del tasso di riferimento).

È demandato al CIPE il compito di definire direttive, modalità e criteri per la concessione del credito agevolato nonché le relative procedure. Appare in particolare importante nel caso del Mezzogiorno che siano definite procedure ben coordinate con quelle previste per gli altri incentivi (parere di conformità, eccetera).

IV — Conclusioni.

Onorevoli senatori. Le difficoltà della situazione economica e di quella politica hanno, nell'esame di questo disegno di legge, determinato, contrariamente a timori della vigilia, una larghissima convergenza. Pare giusto trarne significative indicazioni su come, pur nella vastità e nella poliedricità delle diverse posizioni delle singole forze, sia possibile cercare e raggiungere intese su problemi di grande rilevanza.

L'impegno che ha animato le forze politiche è stato innanzitutto di arrivare rapidamente a risultati concreti su di un argomento riconosciuto di particolare gravità. Ogni apporto alla discussione è stato arricchito proprio da questa caratteristica; esemplare, in un frangente scosso da profondi contrasti tra tradizionali avversari, ed anche tra alleati di un tempo recente.

L'impegno di portare avanti il provvedimento fino alla ratifica conclusiva è garantito anche dall'unanime accordo raggiunto sulle procedure tecnico-giuridiche, talchè se il Parlamento dovesse essere sciolto, il lavoro condotto sul disegno di legge verrebbe trasferito come emendamento al decreto-legge, entro i termini della sua validità. Si assicurerebbe così, un impulso alla politica meridionalistica, svincolato da soluzioni di breve periodo soggette agli influssi congiunturali.

È medesimo impegno verrà riservato, se i tempi lo consentiranno, all'altro fondamentale disegno di legge sulla ristrutturazione industriale, nel convincimento che la stessa credibilità dell'impegno meridionalista è legata alla ripresa nazionale degli investimenti.

Risulta palese che tutto il lavoro effettuato in questo campo non è sufficiente di per sé al raggiungimento degli obiettivi che ci si è prefissati. L'esperienza ha largamente dimostrato che non vi è nulla di più nocivo e defaticante di indirizzi di politica economica non coerenti e coordinati fra di loro.

L'intervento straordinario non può essere considerato come un compenso per il Sud, tra l'altro piuttosto esiguo se si considera che è stato sempre contenuto entro i limiti dell'1 per cento del prodotto nazionale lordo, (mentre, credo, andrebbe rapportato in modo dinamico), ma vuole essere uno degli strumenti per sovvertire la logica del dualismo.

Si è pensato di facilitare questo risultato con una riorganizzazione di tutto il settore degli incentivi, da ricomporre in sede nazionale anche per uscire dal groviglio determinato dalle varie leggi succedutesi nel tempo. Allo stesso modo si è cercato di individuare nuovi livelli istituzionali di coordinamento e di controllo dell'attività ordinaria e straordinaria, nel tentativo di recuperare una politica di programmazione, valorizzando le Regioni nel diritto di proposta e di partecipazione e il Parlamento in quello di controllo.

A questo proposito, fattore qualificante va ravvisato nell'istituzione della Commissione parlamentare di cui all'articolo 2. Il suo compito essenziale non dovrebbe essere di mero riscontro di decisioni già prese. Le spetta, al contrario, una sorta di magistratura volta a rilevare la compatibilità di tutte le iniziative legislative, con l'obiettivo della centralità della soluzione della questione meridionale. Tal che, ogni qualvolta dovesse emergere un vuoto di coerenza in questo indirizzo, dovrebbe tendere a colmarlo rinviando i provvedimenti ai proponenti per una modifica di eventuali incongruenze e la successiva armonizzazione.

Al Governo non si può fare a meno di rammentare le responsabilità che è destinato ad assumere per una sollecita e puntuale realizzazione di quanto è previsto nel provvedimento.

Purtroppo, come si è già avuto modo di affermare, la crisi è di tale vastità che le strutture economiche dell'intero Paese sembrano vacillare sotto le pressioni contrastan-

ti di vari fenomeni. L'aspra perdita di valore della moneta, la caduta dei corsi azionari non sono che i sintomi più vistosi di un male che è assai profondo e diffuso.

In queste circostanze non è facile mantenere una rigorosa linea di comportamento, tali e tante sono le esigenze che si prospettano nei vari settori e nelle varie zone quasi tutte contrassegnate dall'urgenza dei casi umani ad essi impliciti. Ma è proprio qui che si esprimerà la convinzione negli obiettivi e la fiducia nelle scelte effettuate.

Molte volte si è affermato che definire lo sviluppo del Mezzogiorno problema centrale dell'economia nazionale, non era una pura e semplice affermazione di principio. Piuttosto la individuazione di un ostacolo di fondo da rimuovere per il progresso non solo di quell'area ma di tutta la nazione.

Se dietro tutte queste affermazioni vi è il convincimento tante volte affermato, non dovrebbero esservi difficoltà a resistere a immancabili spinte centrifughe, che non potranno non manifestarsi come è già più volte accaduto in questi stessi frangenti.

La stessa coerenza va richiesta alle parti sociali.

Ai rappresentanti dei lavoratori si impone di farsi carico della problematica meridionale quale essa è. Tramontato definitivamente il periodo dello sviluppo facile, quello del Mezzogiorno non può essere perseguito solo con la definizione di accordi sulla costituzione di posti di lavoro.

I posti di lavoro non sorgono soltanto perchè così è stabilito tra due interlocutori. Occorre che sussistano condizioni reali ad una convenienza e ad una necessità di investimento. E ciò non è possibile se la stagnazione produttiva regna sull'intero Paese. Sembra acquisito da tutti che nuove possibilità di lavoro, aggiuntive e non sostitutive, non possono sorgere, al Sud come al Nord, se la crisi economica dilaga incontrollata ed incontrollabile.

I sindacati dei lavoratori hanno di fronte a loro il gravoso onere di tradurre nei fatti i principi più volte affermati in relazione al tema della produttività, e la maturità raggiunta, assieme alle responsabilità che con

essa si sono volute assumere, lasciano ben sperare a questo proposito.

Alle forze imprenditoriali spetta viceversa il compito di saper mettere a frutto lo sforzo che lo Stato compie. Non ci si può attendere certo che in una situazione così deteriorata gli incentivi economici risolvano da soli tutti i mali. Bisogna coglierne il senso di opportunità che viene offerta agli operatori per dar corso a programmi che la loro inventiva e la loro capacità saprà individuare come forieri dei migliori risultati.

I tempi sono mutati. Interi settori produttivi appaiono in declino mentre altri non possono più rappresentare una valida soluzione per l'impiego di risorse. C'è bisogno di immaginazione e di coraggio. L'una per individuare nuovi comparti alternativi ai tradizionali, l'altro per non indietreggiare di fronte alle molteplici e rilevanti difficoltà che la situazione presenta.

L'esperienza degli anni passati ci dice anche qui che alla nostra classe imprenditoriale questi requisiti non mancano. I risultati raggiunti sono di garanzia a questo proposito. Bisogna ravvivarli sicchè riprendano a dispiegare i loro effetti positivi.

Questa rapida rassegna sui destinatari delle norme che si stanno per approvare, iniziata dal Parlamento, al medesimo ritorna.

In tempi così difficili l'aver raggiunto intese effettive, rapide e generali non può che

essere di buon auspicio per chi in fondo sa trarre anche dal travaglio dei tempi, auspici per un rinnovato impegno ed uno sforzo concorde.

La rilevanza politica dell'approvazione di questo provvedimento va ben al di là del suo contenuto quando forze politiche di opposizione, tradizionalmente ostili ad una certa configurazione della politica meridionalistica, fanno convergere il loro significativo contributo, rinunciando ad ogni acritica ostilità.

Personalmente ebbi modo di dichiarare proprio cinque anni fa, in sede di dichiarazione di voto per il mio partito di quella che sarebbe poi diventata la legge n. 853, che era illusorio attendersi da una legge la soluzione del problema meridionale. Ciò esige ben altra maturazione anche in sede culturale.

La stessa convinzione confermo oggi, con l'aggiunta di una accresciuta fiducia per la convergenza ampia delle forze politiche e sociali sul nostro lavoro e sulle nostre scelte, con l'auspicio che i positivi risultati di questo confronto possano ripetersi sugli altri provvedimenti legislativi che la gravità della situazione richiede, scongiurando pericolosi vuoti di potere in un momento così drammatico per l'economia e per le istituzioni del nostro Paese.

DE VITO, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

DISEGNO DI LEGGE: « *Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno* » (2459).

30 marzo 1976

La Sottocommissione, riunitasi per esaminare il disegno di legge in titolo, esprime su di esso parere favorevole per quanto di competenza.

DE MATTEIS

DISEGNO DI LEGGE: « *Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80* » (2398).

30 marzo 1976

La Sottocommissione, riunitasi per esaminare il disegno di legge in titolo, esprime su di esso parere favorevole per quanto di competenza.

DE MATTEIS

DISEGNO DI LEGGE: « *Adeguamento finanziario della legge 6 ottobre 1971, n. 853; riapertura e proroga del termine, di cui all'articolo 16 della legge medesima, per l'aggiornamento del testo unico delle leggi d'intervento nel Mezzogiorno* » (1136).

30 marzo 1976

La Sottocommissione, riunitasi per esaminare il disegno di legge in titolo, esprime su di esso parere favorevole per quanto di competenza.

DE MATTEIS

DISEGNO DI LEGGE: « *Piano straordinario per lo sviluppo delle zone interne del Mezzogiorno* » (2089).

30 marzo 1976

La Sottocommissione, riunitasi per esaminare il disegno di legge in titolo, esprime su di esso parere favorevole per quanto di competenza.

DE MATTEIS

DISEGNO DI LEGGE: « *Norme sull'intervento nel Mezzogiorno* » (2217).

30 marzo 1976

La Sottocommissione, riunitasi per esaminare il disegno di legge in titolo, esprime su di esso parere favorevole per quanto di competenza.

DE MATTEIS

DISEGNO DI LEGGE: « *Interventi aggiuntivi per lo sviluppo del Mezzogiorno* » (2383).

30 marzo 1976

La Sottocommissione, riunitasi per esaminare il disegno di legge in titolo, esprime su di esso parere favorevole per quanto di competenza.

DE MATTEIS

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE n. 2459

TESTO DEL GOVERNO

Articolo unico.

E convertito in legge il decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Identico.

Decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 dell'8 marzo 1976 ().*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno, al fine di assicurare la continuità degli interventi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

A valere sugli stanziamenti per il quinquennio 1976-1980, sono autorizzate, per l'anno 1976, le assegnazioni anticipate, rispettivamente, di lire 200 miliardi a favore delle Regioni meridionali per la realizzazione degli interventi di cui al successivo articolo 3 e di lire 750 miliardi a favore della Cassa per il Mezzogiorno per gli interventi di propria competenza nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 2.

La ripartizione dello stanziamento di cui al precedente articolo 1 a favore delle Regioni meridionali è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro incaricato per i rapporti con le Regioni.

Le Regioni iscrivono le somme risultanti dal piano di riparto in appositi capitoli di entrata e di spesa dei propri bilanci riferiti ai programmi di interventi previsti dal presente decreto.

Le somme destinate alle singole Regioni meridionali in base al piano di riparto medesimo saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, dai quali le Regioni effettueranno i prelevamenti su richiesta di accre-

(*) V. inoltre il successivo avviso di rettifica pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 12 marzo 1976.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dito a favore del tesoriere regionale effettuata sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione del programma di interventi.

Art. 3.

Lo stanziamento a favore delle Regioni meridionali indicato all'articolo 1 è destinato alla realizzazione dei programmi di interventi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 868, non ancora approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno. A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a trasferire i programmi anzidetti alle Regioni meridionali competenti per territorio.

Il medesimo stanziamento è destinato, altresì, alla concessione da parte delle Regioni meridionali delle agevolazioni di cui all'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, riguardante le iniziative alberghiere, ivi comprese quelle le cui domande di agevolazioni sono state presentate alla Cassa per il Mezzogiorno prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché alla realizzazione di progetti regionali per interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale.

La ripartizione dello stanziamento di cui al presente articolo è effettuata tenendo anche conto del costo delle opere e del rapporto popolazione-territorio.

Lo stanziamento di cui al presente articolo ha carattere aggiuntivo rispetto al Fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

A richiesta delle Regioni, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti collegati possono essere autorizzati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a realizzare, con le modalità da stabilire in apposite convenzioni, gli interventi di cui al primo e secondo comma del presente articolo, utilizzando i mezzi finanziari delle Regioni meridionali interessate.

Le opere di viabilità, di bonifica e quelle relative agli acquedotti di interesse regionale realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno sono trasferite alle Regioni, con i criteri e le modalità indicate dal CIPE. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a fornire alle Regioni assistenza tecnica e contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere anzidette.

Art. 4.

Lo stanziamento a favore della Cassa per il Mezzogiorno previsto dall'articolo 1 è così ripartito:

- a) lire 100 miliardi per il finanziamento di opere relative ai progetti speciali;
- b) lire 50 miliardi per le infrastrutture e altri interventi per la industrializzazione;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) lire 350 miliardi per la concessione di contributi in conto capitale e contributi in conto interessi alle iniziative industriali, di cui una quota pari al 60 per cento da riservare alle piccole e medie industrie;

d) lire 250 miliardi per perizie suppletive, revisione prezzi e oneri tributari relativi a opere già approvate in base alla legislazione vigente.

Ferma restando la facoltà per la Cassa per il Mezzogiorno di poter assumere impegni fino a concorrenza dello stanziamento anzidetto, alla iscrizione nel bilancio dello Stato delle somme da trasferire alla Cassa si procederà in relazione alle esigenze di pagamento indicate dalla Cassa medesima al Ministero del tesoro.

Art. 5.

All'onere di lire 950 miliardi derivante dalla attuazione del presente decreto nell'anno 1976, si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1976.

LEONE

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *Il Guardasigilli*: BONIFACIO

DISEGNO DI LEGGE n. 2398

TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON LE REGIONI

Art. 1.

(Programmazione quinquennale per il Mezzogiorno)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, nel quadro di indirizzi programmatici per l'economia nazionale, approva, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e tenuto conto delle indicazioni e proposte del Comitato di cui all'articolo 3, il programma quinquennale contenente:

a) l'elencazione dei progetti speciali da realizzare nei territori meridionali con l'indicazione di massima degli obiettivi economici e delle dimensioni finanziarie, temporali e territoriali dei progetti stessi;

b) le direttive generali per gli interventi finanziari e infrastrutturali necessari alla localizzazione delle attività industriali;

c) le direttive per l'intervento ordinario e straordinario nel Mezzogiorno e per il loro coordinamenti con gli interventi regionali.

A partire dal 1977, entro il 30 novembre di ogni anno il CIPE, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 3, provvede all'aggiornamento, alla verifica e alla eventuale integrazione del programma di cui al primo comma;

Per le deliberazioni riguardanti gli interventi straordinari nei territori meridionali nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, il CIPE è integrato di volta in

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON LE REGIONI

Art. 1.

(Programmazione quinquennale per il Mezzogiorno)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, nel quadro di indirizzi programmatici per l'economia nazionale, approva, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2, e tenuto conto delle indicazioni e proposte del Comitato di cui all'articolo 3, il programma quinquennale contenente gli obiettivi generali e specifici dell'intervento straordinario e l'indicazione dei loro effetti sulla occupazione, la produttività ed il reddito, nonché:

a) l'elencazione e la descrizione dei progetti speciali da realizzare nei territori meridionali con l'indicazione degli obiettivi economici e delle dimensioni finanziarie, temporali e territoriali dei progetti stessi;

b) le direttive generali per gli interventi finanziari ed infrastrutturali di uso collettivo necessari alla localizzazione delle attività industriali;

c) le direttive per l'intervento ordinario e straordinario nel Mezzogiorno, con la relativa priorità settoriale e territoriale, e per il loro coordinamento con gli interventi regionali;

d) i criteri e le priorità per la predisposizione da parte delle Regioni meridionali

(Segue: *Testo del Governo*)

volta dal Presidente della Regione direttamente interessata.

Il programma e gli aggiornamenti annuali, illustrati in apposite relazioni, vengono presentati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al Parlamento e comunicati alle Regioni meridionali.

Il programma impegna le Amministrazioni statali interessate ivi comprese le Aziende autonome, la Cassa per il Mezzogiorno, lo Iasm, il Foromez e gli altri enti collegati ad adottare i provvedimenti necessari alla sua attuazione.

Art. 2.

*(Commissione parlamentare
per il Mezzogiorno)*

È costituita una Commissione parlamentare permanente composta da 11 Senatori e 11 Deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi straordinari previsti dalla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di progetti regionali per interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale di cui all'articolo 6;

e) l'aggiornamento e la revisione dei progetti speciali già approvati con particolare riferimento all'attività avviata, agli obiettivi da conseguire, alle dimensioni finanziarie, ai tempi di realizzazione ed alle priorità da osservare a livello tecnico-esecutivo;

f) le direttive per l'attuazione del Programma quinquennale alla Cassa per il Mezzogiorno e agli enti ad essa collegati, anche in relazione al successivo articolo 7-bis, con l'indicazione dei mezzi finanziari necessari.

Per le deliberazioni riguardanti gli interventi straordinari nei territori meridionali nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, il CIPE è integrato di volta in volta dal Presidente della Regione direttamente interessata.

Il programma, lo stato di attuazione e gli aggiornamenti annuali, illustrati in apposite relazioni, vengono presentati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al Parlamento e comunicati alle Regioni meridionali.

Il programma impegna i Ministeri interessati, le Aziende autonome, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati ad adottare i provvedimenti necessari alla sua attuazione.

Art. 2.

*(Commissione parlamentare per il
Mezzogiorno)*

È costituita una Commissione parlamentare permanente composta da 15 Senatori e 15 Deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

La Commissione esprime altresì pareri sui provvedimenti legislativi all'esame del Par-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

(*Comitato dei Presidenti delle
Regioni meridionali*)

Al fine di garantire la partecipazione delle Regioni meridionali alla determinazione delle linee direttive dell'intervento straordinario, è costituito un Comitato composto dai Presidenti delle Giunte delle Regioni meridionali o da Assessori incaricati e presieduto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Alle riunioni del Comitato partecipano il Segretario generale della programmazione economica, il Direttore generale per l'attuazione della programmazione economica e il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno.

Le funzioni di segretario del Comitato, di cui al primo comma, sono espletate dal funzionario preposto alla Segreteria di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

In particolare il Comitato:

a) elabora indicazioni e proposte per la formulazione del programma di cui all'articolo 1, dei progetti speciali e delle direttive per gli interventi da realizzare nei territori meridionali.

b) esprime pareri su tutte le questioni che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno debbono sottoporre al CIPE in base alle norme per lo sviluppo dei territori meridionali;

c) formula proposte su tutte le questioni connesse al coordinamento degli interventi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lamento in ordine alla loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo delle Regioni meridionali.

A richiesta della Commissione il Governo fornisce dati ed elementi sull'attuazione del programma e dei singoli progetti di competenza delle Amministrazioni statali, degli enti pubblici e delle imprese pubbliche e private.

Art. 3.

(*Comitato dei rappresentanti
delle Regioni meridionali*)

Al fine di garantire la partecipazione delle Regioni meridionali alla determinazione delle linee direttive dell'intervento straordinario, è costituito un Comitato composto dai Presidenti delle Giunte delle Regioni meridionali e da due rappresentanti di ciascuna Regione meridionale eletti dai rispettivi Consigli regionali. Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Il Comitato esprime pareri sulle iniziative legislative e su tutte le decisioni da sottoporre al CIPE che comunque riguardano lo sviluppo del Mezzogiorno, nonché su tutte le questioni concernenti il coordinamento dell'intervento straordinario con gli interventi dei Ministeri e delle Regioni. I pareri del Comitato possono essere inviati al Parlamento.

Il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

della Cassa per il Mezzogiorno e degli Enti ad essa collegati con gli interventi di competenza dei Ministeri e delle Regioni, ad esso sottoposte dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o dalle Regioni interessate.

Il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è soppresso.

Art. 4.

(Attività della Cassa per il Mezzogiorno a richiesta delle Regioni)

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 3, può autorizzare la « Cassa » e gli enti collegati a prestare alle Regioni meridionali, che ne facciano richiesta, consulenza ed assistenza tecnica mediante la predisposizione di progettazioni e di studi, indagini e ricerche connesse, concernenti progetti regionali ed interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale.

Con la stessa procedura e soltanto a richiesta delle Regioni, la « Cassa » e gli enti collegati possono essere autorizzati a realizzare, con le modalità da stabilire in apposite convenzioni, gli interventi di cui al precedente comma, utilizzando i mezzi finanziari delle Regioni meridionali interessate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Attività della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati a richiesta delle Regioni)

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 3, può autorizzare la « Cassa » e gli enti collegati a prestare alle Regioni meridionali, che ne facciano richiesta, consulenza ed assistenza tecnica mediante la predisposizione di progettazioni e di studi, indagini e ricerche connesse, concernenti progetti regionali ed interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale.

Con la stessa procedura e soltanto a richiesta delle Regioni, degli enti locali e dei loro consorzi nonchè delle comunità montane, la « Cassa » e gli enti collegati possono essere autorizzati a realizzare, con le modalità da stabilire in apposite convenzioni, gli interventi di cui al precedente comma, utilizzando i mezzi finanziari delle Regioni meridionali interessate.

Ferma restando l'autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, i limiti ed i contenuti della consulenza ed assistenza tecnica saranno definiti secondo le modalità che verranno stabilite in apposite convenzioni da stipulare con le Regioni competenti. Il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno può altresì autorizzare la « Cassa » e gli enti collegati a svolgere le attività necessarie per l'acquisizione e l'archiviazione dei

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dati inerenti lo sviluppo economico, sociale e territoriale delle Regioni meridionali, nonchè a prevedere progetti volti alla elaborazione dei dati di interesse degli organi regionali e degli enti dipendenti.

La Cassa per il Mezzogiorno e gli enti collegati possono avvalersi, per l'espletamento di tale specifica attività, anche delle istituzioni già operanti nel Mezzogiorno.

Art. 4-bis.

(Ristrutturazione organizzativa e funzionale della Cassa per il Mezzogiorno)

La Cassa per il Mezzogiorno attua esclusivamente gli interventi statali previsti nel programma approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 e gli interventi regionali che, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, possono essere ad essa affidati dalle Regioni meridionali nelle materie di loro competenza.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive all'uopo formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, provvederà alla propria ristrutturazione organizzativa e funzionale necessaria per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa è integrato con cinque membri scelti tra esperti di particolare competenza designati, per ciascun biennio, dal Comitato di cui all'articolo 3 e nominati con la procedura indicata dall'articolo 6 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. La prima designazione dei predetti membri deve essere effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un altro triennio.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

(Attuazione da parte delle Regioni di interventi già affidati alla Cassa)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà al trasferimento alle Regioni competenti per territorio dei programmi delle opere di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 e all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 868 sulla base dei criteri e delle modalità indicate dal Comitato di cui al precedente articolo 3. Al finanziamento si provvede con le disponibilità e le modalità di cui al successivo articolo 6.

Le Regioni possono richiedere che gli interventi e le opere di cui al primo comma siano realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 4.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono soppressi.

Le opere di viabilità, di bonifica e quelle relative agli acquedotti di interesse regionale realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno sono trasferite alle Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con i criteri e le modalità indicati dal Comitato di cui all'articolo 3. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, per almeno un triennio dalla data del trasferimento, a fornire alle Regioni assistenza tecnica e contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere anzidette.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Completamento e trasferimento di opere alle Regioni)

Le opere di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e all'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modifiche, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976 e corredate dai relativi progetti esecutivi, sono realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, mediante concessione agli enti locali e agli enti pubblici interessati.

Al finanziamento delle opere di cui al precedente comma e delle iniziative alberghiere, ai sensi dell'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, già in esercizio alla data del 6 marzo 1976 e non previste al primo comma, lettera *b*) dell'articolo 6, si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'articolo 19, della somma di lire 1.500 miliardi.

Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono soppressi.

Tutte le opere già realizzate e collaudate ed ancora gestite dalla Cassa sono trasferite alle Regioni entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge con i criteri e le modalità indicate dal Comitato di cui all'articolo 3. Analogamente verranno trasferite alle Regioni le opere che saranno successivamente ultimate e collaudate.

Le Regioni, a loro volta, provvederanno al conseguente eventuale passaggio delle opere stesse ai soggetti destinatari. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata per non oltre un quadriennio dalla data del trasferimento a fornire assistenza tecnica e contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere anzidette, sulla base dei criteri indicati dal Comitato di cui all'articolo 3.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

(*Stanziamenti per le Regioni meridionali*)

Al finanziamento delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 5 della presente legge, alla concessione dei contributi finanziari di cui all'ultimo comma dello stesso articolo e alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, riguardante le iniziative alberghiere, si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'articolo 20, di lire 2.000 miliardi, la cui ripartizione tra le Regioni interessate viene effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per le Regioni, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 3, nonché con il Fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Interventi delle Regioni e relativi stanziamenti*)

L'intervento delle Regioni finanziato con la presente legge si attua mediante:

a) la realizzazione delle opere incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976, non ancora corredate da progetto esecutivo, trasferite alle Regioni competenti per territorio ai fini della loro esecuzione;

b) la concessione da parte delle Regioni delle agevolazioni di cui all'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, riguardante le iniziative alberghiere per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976;

c) i progetti regionali di sviluppo per la realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori e settori produttivi.

Al finanziamento degli interventi di cui alle lettere precedenti, si provvede con l'assegnazione a carico dello stanziamento di cui all'articolo 19, di lire 2.000 miliardi, la cui ripartizione tra le Regioni interessate viene effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per le Regioni, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 3, nonché con il fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 7.

(Procedure per l'approvazione, l'attuazione e l'aggiornamento dei progetti speciali)

I progetti speciali di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, aventi natura interregionale o rilevante interesse nazionale, sono predisposti, in attuazione del programma di cui all'articolo 1, dalle Regioni meridionali o dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previa elaborazione progettuale e tecnica della Cassa e degli Enti ad essa collegati.

I progetti sono sottoposti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al CIPE, il quale adotta le conseguenti delibere ivi comprese le definitive determinazioni territoriali, temporali e finanziarie e quelle relative ai tempi per l'esecuzione stabilendo criteri e modalità per la realizzazione dei progetti stessi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure.

All'attuazione delle deliberazioni del CIPE previste nel precedente comma provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale approva altresì i programmi annuali della Cassa per l'esecuzione dei progetti speciali.

La realizzazione dei progetti speciali è affidata alla Cassa per il Mezzogiorno, la quale è autorizzata ad eseguire direttamente, o tramite gli enti ad essa collegati, e a suo totale carico, anche in deroga alla legislazione vigente, tutti gli interventi previsti nei progetti stessi.

La Cassa per il Mezzogiorno può affidare, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, in forma unitaria la progettazione e la esecuzione delle opere, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia di procedure, ad enti pubblici, a società private e a società a prevalente capitale pubblico costituite con la partecipazione degli enti locali.

L'articolo 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 è soppresso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Progetti speciali)

Nella utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma saranno considerate prioritariamente le esigenze dell'agricoltura meridionale.

I progetti speciali di cui all'articolo 1, aventi natura interregionale o rilevante interesse nazionale, prevedono la realizzazione di interventi organici a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche e sociali in specifici territori e settori produttivi. Essi possono comprendere l'esecuzione di infrastrutture, anche per la localizzazione industriale, e interventi per l'utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente anche con iniziative di interesse scientifico e tecnologico; l'attuazione di complessi organici di opere e servizi relativi all'attrezzatura di aree metropolitane e di nuove zone di sviluppo; lo svolgimento di attività di promozione e di sostegno tecnico-finanziario a favore di forme associative tra piccoli produttori, ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria alla attuazione delle finalità del progetto e direttamente collegata agli obiettivi produttivi ed occupazionali.

I progetti speciali debbono osservare le destinazioni del territorio stabilite dai piani urbanistici e, in mancanza, dalle direttive dei piani regionali di sviluppo.

I progetti speciali sono predisposti, in attuazione del programma di cui all'articolo 1, dalle Regioni meridionali o dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previa elaborazione progettuale e tecnica della Cassa e degli enti ad essa collegati.

I progetti sono sottoposti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al CIPE, il quale adotta le conseguenti delibere ivi comprese le definitive determinazioni territoriali, temporali e finanziarie e quelle relative ai tempi per l'esecuzione, stabilendo criteri e modalità per la realizzazione dei progetti stessi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia

(Segue: *Testo del Governo*)

Entro tre mesi dall'approvazione del programma di cui all'articolo 1, il CIPE, sulla base delle indicazioni del programma anzidetto e sentito il Comitato di cui all'articolo 3, procede all'aggiornamento e all'eventuale revisione dei progetti speciali già approvati, con particolare riferimento agli obiettivi da conseguire, alle disponibilità finanziarie, ai tempi di realizzazione, alle priorità da osservare a livello tecnico-esecutivo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di procedure amministrative, nonchè l'indicazione di massima, fatte salve le competenze regionali, dei principali soggetti pubblici e privati direttamente interessati alla realizzazione dei singoli interventi.

All'attuazione delle deliberazioni del CIPE previste nel precedente comma provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale approva altresì i programmi annuali della Cassa per l'esecuzione dei progetti speciali.

La realizzazione dei progetti speciali è affidata alla Cassa per il Mezzogiorno, la quale è autorizzata ad eseguire direttamente, o tramite gli enti ad essa collegati, e a suo totale carico, anche in deroga alla legislazione vigente, tutti gli interventi previsti nei progetti stessi.

La Cassa per il Mezzogiorno può affidare, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, anche in forma unitaria, la progettazione e l'esecuzione delle opere, ove occorra in deroga a disposizioni vigenti in materia di procedura, mediante confronto concorrenziale tra le diverse soluzioni tecniche ed economiche.

Gli articoli 2 e 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono soppressi.

Art. 7-bis.

(Delega per la ristrutturazione delle attività degli enti collegati)

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, disposizioni per la ristrutturazione e il riordinamento delle attività attribuite dalla legislazione vigente alle società finanziarie Nuove iniziative per il sud, S. p. A. (INSUD), Finanziaria agricola meridionale, S. p. A. (FINAM) e Finanziaria meridionale, S. p. A. (FIME) nonchè all'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) e al Centro di formazione e studi (FORMEZ), in conformità dei seguenti criteri:

a) revisione delle funzioni svolte dai predetti organismi ai fini di una effettiva pro-

(Segue: *Testo del Governo*)(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mozione dello sviluppo nei territori meridionali;

b) adeguamento dei criteri di attribuzione delle funzioni medesime in relazione alle esigenze di un efficace coordinamento tra le attività dei predetti organismi;

c) possibilità di utilizzare per le attività di promozione e di assistenza delle iniziative produttive nel Mezzogiorno mezzi finanziari anche esteri sulla base delle direttive del programma di cui all'articolo 1;

d) previsione di adeguati raccordi con gli interventi di competenza delle Regioni;

e) necessità di un più organico coordinamento fra le attività svolte dai predetti organismi nel Mezzogiorno con l'attività svolta da organismi similari nelle restanti parti del territorio nazionale;

f) attribuzione al CIPE delle decisioni relative ai programmi ed ai conferimenti finanziari agli organismi medesimi.

Le disposizioni di cui al comma precedente sono adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e del tesoro, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2 della presente legge.

TITOLO II

INCENTIVAZIONE DELLE INIZIATIVE INDUSTRIALI

Art. 8.

(Agevolazioni a favore delle iniziative industriali)

Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, al rinnovo, alla riattivazione ed all'ampliamento di stabilimenti industriali, il contributo in conto capitale e il finanziamento agevolato, previsto rispettivamente dagli articoli 101 e 102 del testo unico 30 giu-

TITOLO II

INCENTIVAZIONE DELLE INIZIATIVE INDUSTRIALI

Art. 8.

(Contributo in conto capitale alle iniziative nel Mezzogiorno)

Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione ed all'ampliamento di stabilimenti industriali, nei settori stabiliti con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il contributo

(Segue: *Testo del Governo*)

gno 1967, n. 1523, possono essere concessi nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:

1) da 100 milioni e fino a 10 miliardi di lire: contributo 30 per cento; finanziamento agevolato 40 per cento;

2) sull'ulteriore quota eccedente i 10 miliardi di lire: contributo del 3 per cento e finanziamento agevolato del 40 per cento.

Alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 100 milioni di lire sono estese le agevolazioni di cui al presente articolo con le modalità previste dall'articolo 10, comma ventitreesimo della legge 6 ottobre 1971, numero 853.

In caso di ampliamento, rinnovo e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui al primo comma e quindi le misure del finanziamento agevolato e del contributo in conto capitale sono determinate tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi alle agevolazioni soltanto i nuovi investimenti. Nei casi predetti i nuovi investimenti fissi sono agevolati con le misure previste nello scaglione di cui al punto 1) relativamente alla quota che, sommata all'investimento preesistente, ricade entro il limite dei 10 miliardi di lire e con le misure previste per lo scaglione di cui al punto 2) per la quota eccedente.

Il contributo in conto capitale di cui al primo comma può essere aumentato nella misura di 1/5 a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal Comitato di politica industriale istituito nell'ambito del CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di 1/5, può essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle provin-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

in conto capitale previsto dall'articolo 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, può essere concesso nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:

1) da 200 milioni e fino a 2 miliardi di lire: 40 per cento;

2) sull'ulteriore quota eccedente i 2 miliardi di lire e fino a 7 miliardi: 30 per cento;

3) sull'ulteriore quota eccedente i 7 miliardi di lire e fino a 15 miliardi: 20 per cento;

4) sull'ulteriore quota eccedente i 15 miliardi di lire: 12 per cento.

Il contributo di cui al numero 1) del comma precedente è esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire con le modalità previste dall'articolo 10, comma ventitreesimo della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

In caso di ampliamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti.

Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del presente articolo può essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, può essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effe-

(Segue: *Testo del Governo*)

cie riconosciute con la procedura di cui al precedente comma, particolarmente depresse in base ad indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto fra occupazione industriale e popolazione residente desumibile dai dati dei due ultimi censimenti Istat.

Il Comitato anzidetto, su proposta del Ministro per il Mezzogiorno, può altresì deliberare la sospensione temporanea dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al primo comma nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate provincie in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunità settoriale.

Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati, è fissato con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in misura tale che il tasso di interesse praticato per le iniziative rientranti nello scaglione di investimenti di cui al punto 1) del primo comma sia inferiore di almeno un terzo a quello praticato per le iniziative rientranti nell'altro scaglione.

La durata massima dei finanziamenti agevolati previsti dal presente articolo è fissata per le nuove iniziative in quindici anni, comprensivi di periodi di utilizzo e preammortamento non superiore a cinque.

La durata dei finanziamenti agevolati prevista dal presente articolo per l'ampliamento, il rinnovo, la riattivazione di impianti preesistenti è fissata in 10 anni, comprensivi di un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni.

Le sopraindicate misure del contributo in conto capitale sono riferite agli investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature; le misure del finanziamento agevolato sono riferite all'investimento globale comprendente oltre ai predetti investimenti fissi anche il terreno, nonché le scorte di materie prime e di semilavorati nel limite massimo del 40

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tuata dalle Regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT.

Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può altresì deliberare la sospensione temporanea dell'ammissibilità a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunità settoriale.

Le sopraindicate misure del contributo in conto capitale sono riferite agli investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature. Il contributo può essere altresì concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalità fissati dal CIPE, anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente.

I complessi industriali articolati in più stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini della misura del contributo, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune, ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo.

(Segue: *Testo del Governo*)

per cento degli investimenti fissi adeguato alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa. Nelle spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle per la realizzazione di strutture per la valorizzazione dei prodotti meridionali, con i criteri fissati ai sensi del penultimo comma del presente articolo.

Le disposizioni di cui all'undicesimo comma dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 riguardanti il contributo in conto capitale per la parte di spesa relativa al macchinario e alle attrezzature costruite da industrie ubicate nel Mezzogiorno sono abrogate.

I complessi industriali articolati in più stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini delle misure di agevolazioni, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune, ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo.

Le imprese che realizzano investimenti industriali nei territori meridionali possono optare tra la concessione del mutuo agevolato e un contributo di valore economico equivalente ai contributi sugli interessi acquisibili col mutuo agevolato, da erogare annualmente entro il termine massimo di 10 anni. Alle iniziative industriali realizzate da imprese che hanno effettuato l'opzione predetta non possono essere concessi per lo stesso investimento mutui agevolati con fondi statali o regionali.

I criteri e le procedure per la concessione dell'agevolazione di cui al precedente comma sono fissati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge dal Comitato di cui ai precedenti comma, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro per il tesoro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 9.

(Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni, disciplina del parere di conformità e istruttoria delle domande)

L'ammissione alle agevolazioni di cui al precedente articolo 8 per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 2 miliardi di lire, è subordinata all'accertamento, da parte della Cassa per il Mezzogiorno — previa istruttoria tecnico-finanziaria degli Istituti di credito speciale — della rispondenza delle singole iniziative alle direttive che saranno all'uopo emanate dal Comitato di cui all'articolo 8, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

La Cassa per il Mezzogiorno comunica mensilmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le iniziative ammesse alle agevolazioni la cui erogazione viene effettuata se il Ministro stesso entro 30 giorni dalla comunicazione non esprima parere contrario in merito.

Per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 2 miliardi e fino all'importo di 7 miliardi di lire l'ammissione alle agevolazioni di cui al precedente articolo 8 è subordinata al preventivo accertamento della conformità della singola iniziativa, sia ai criteri fissati dal Comitato ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sia alle destinazioni territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.

A tale accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro il termine fissato dal decreto di cui all'undicesimo comma, avvalendosi della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati anche per la valutazione delle infrastrutture necessarie, nonché degli Istituti di credito speciale, i quali ultimi, oltre a dichiarare la loro disponibilità a finanziare la iniziativa, dovranno effettuare una valutazione tecnico-economica della medesima, con particolare riguardo alla consistenza patri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(Condizioni di ammissibilità al contributo, disciplina del parere di conformità e istruttoria delle domande)

La concessione del contributo di cui al precedente articolo 8 per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 2 miliardi di lire è deliberata dalla Cassa per il Mezzogiorno, previa istruttoria tecnico-finanziaria degli Istituti di credito a medio termine abilitati, in conformità delle direttive emanate dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

La Cassa per il Mezzogiorno comunica mensilmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le iniziative ammesse a contributo a norma del comma precedente; l'erogazione viene effettuata se il Ministro entro 30 giorni dalla comunicazione non si esprime in senso contrario.

Per le iniziative con investimenti fissi superiori a 2 miliardi di lire e fino all'importo di 15 miliardi, l'ammissione al contributo di cui al precedente articolo 8 è subordinata al preventivo accertamento della conformità della singola iniziativa, sia ai criteri fissati dal CIPE, sia alle destinazioni territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.

A tale accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro il termine fissato dal decreto di cui al decimo comma del presente articolo, avvalendosi della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati anche per la valutazione delle infrastrutture necessarie, nonché degli Istituti di credito a medio termine abilitati, i quali ultimi dovranno effettuare una valutazione tecnico-economica dell'iniziativa, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice e alla congruità dei mezzi finanziari all'uopo destinati.

Nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, il Ministro per gli interventi straor-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

moniale e finanziaria dell'impresa promotrice dell'iniziativa e alla congruità dei mezzi finanziari all'uopo destinati.

Nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentita una Commissione interministeriale all'uopo istituita, rilascia il parere di conformità nel quale sono indicate la misura delle agevolazioni riconosciute all'iniziativa industriale e le eventuali infrastrutture necessarie alla localizzazione dei relativi impianti, da realizzarsi a carico della « Cassa » e di altre Amministrazioni interessate, indicando gli impegni finanziari che la Cassa stessa deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.

Il parere con l'esito dell'accertamento di conformità è comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, oltre che alla « Cassa » ed agli Istituti di credito, per gli adempimenti di rispettiva competenza previsti dagli articoli 101 e 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, anche agli interessati.

La Commissione di cui al precedente quinto comma è nominata con decreto del Ministro per il Mezzogiorno ed è composta da funzionari del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Segreteria di cui all'articolo 1 della citata legge n. 853, della Cassa per il Mezzogiorno, dell'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno nonché da tre esperti. Il primo comma dell'articolo 103 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è soppresso.

Il parere di conformità è vincolante nei confronti della Cassa, degli Enti collegati e di tutte le Amministrazioni interessate.

Il parere di conformità ha validità di 18 mesi e decade se entro tale termine la realizzazione della iniziativa non ha raggiunto un avanzamento pari almeno al 20 per cento degli investimenti fissi. Il termine può essere prorogato per un periodo massimo di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dinari nel Mezzogiorno rilascia il parere di conformità nel quale sono indicate sia la misura del contributo riconosciuta all'iniziativa industriale e le eventuali infrastrutture necessarie alla localizzazione dei relativi impianti da realizzarsi a carico della Cassa del Mezzogiorno e di altre Amministrazioni interessate, sia gli impegni finanziari che la Cassa medesima deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.

Il parere con l'esito dell'accertamento di conformità è comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, oltre che alla « Cassa » per gli adempimenti di competenza previsti dall'articolo 102 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, anche agli Istituti di credito e agli interessati. Il primo comma dell'articolo 103 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è soppresso.

Le determinazioni assunte nel parere di conformità sono vincolanti nei confronti della Cassa, degli enti collegati e di tutte le Amministrazioni interessate.

Il parere di conformità ha validità di 24 mesi e decade se entro tale termine la realizzazione della iniziativa non ha raggiunto un avanzamento pari almeno al 20 per cento degli investimenti fissi.

Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Entro trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno saranno definite le procedure per la concessione del contributo di cui al precedente articolo, in modo da assicurare, sia la massima snellezza e rapidità delle procedure, anche mediante l'indicazione della documentazione necessaria e la fissazione dei termini per il compimento dei singoli atti, sia la effettuazione delle erogazioni delle somme dovute sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.

Entro sei mesi dalla presentazione della documentazione relativa all'ultimazione dei lavori si procede, sulla base di collaudo, alla liquidazione del saldo.

(Segue: *Testo del Governo*)

12 mesi per comprovati motivi derivanti da fatti non imputabili all'imprenditore.

Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dall'Istituto di credito o dalla Cassa per il Mezzogiorno, nel caso di concessione del solo contributo in conto capitale.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro saranno definite le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 nonché le procedure di attuazione dei precedenti commi, in modo da assicurare, sia la massima snellezza e rapidità delle procedure stesse, anche mediante la fissazione di termini per il compimento dei singoli atti, sia l'unificazione dell'istruttoria delle relative domande e dei provvedimenti di concessione, sia la contemporaneità delle erogazioni delle somme dovute a titolo di agevolazioni, da effettuare sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.

Entro sei mesi dalla presentazione della documentazione relativa all'ultimazione dei lavori si procede, sulla base di collaudo, alla liquidazione del saldo.

Dalle spese ammissibili alle agevolazioni sono escluse quelle sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni o della richiesta di parere di conformità corredate dalla documentazione indicata nel decreto di cui all'undicesimo comma.

Art. 10.

(*Norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali*)

La Società finanziaria meridionale costituita ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è autorizzata a costituire una società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Ai fini della concessione del contributo di cui al precedente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ad un anno precedente alla presentazione della domanda di ammissione al contributo stesso o della richiesta di parere di conformità corredate dalla documentazione necessaria.

(Segue: *Testo del Governo*)

per la cui realizzazione possono essere concesse le agevolazioni di cui al precedente articolo 8 sulla base dei criteri e modalità fissati dal Comitato previsto allo stesso articolo.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere il contributo in conto capitale e il contributo in conto interessi in unica soluzione al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società locatrice e il conduttore.

Il contributo sugli interessi è determinato ad un tasso di attualizzazione fissato con decreto del Ministro del tesoro.

La Società non potrà praticare canoni superiori all'importo delle corrispondenti rate di un mutuo di eguale durata per la medesima iniziativa, remunerato al tasso di riferimento di cui sopra, diminuiti della corrispondente frazione della somma da essa ricevuta ai sensi del secondo comma.

Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria gli impianti possono essere riscattati dal conduttore, per un importo di lire una. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprietà della Finanziaria meridionale, il riscatto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.

In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto e la società è autorizzata a locare gli impianti a un diverso conduttore, purchè essi rimangano nell'ambito di territori meridionali. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico.

Ai contratti di locazione finanziaria si applicano, anche ai fini della opponibilità ai terzi, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri per i contratti affini.

Il contratto di locazione finanziaria è soggetto all'imposta fissa di registro di lire 2.000.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 11.

(Procedura per l'ammissibilità alle agevolazioni delle iniziative di grandi dimensioni e per l'esecuzione delle infrastrutture)

L'ammissione alle agevolazioni finanziarie, previste al precedente articolo 8, per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori ai 7 miliardi di lire viene deliberata dal Comitato di politica industriale su proposta del Ministro per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, previa istruttoria della Cassa e degli Istituti di credito a medio termine. Tale delibera definisce anche i termini per la costruzione degli stabilimenti, le infrastrutture che devono essere realizzate a carico della Cassa per il Mezzogiorno, i termini per la loro esecuzione nonchè gli impegni finanziari che la Cassa deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.

Con la stessa delibera, ove le iniziative non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il Comitato di politica industriale esprime la propria valutazione sulla loro conformità rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti congiuntamente o alternativamente alla disponibilità di manodopera nella zona medesima.

All'attuazione della delibera di cui ai precedenti comma provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con i criteri e le modalità, in quanto applicabili, di cui al precedente articolo 9.

Per accelerare la esecuzione delle infrastrutture industriali nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale, i Consorzi di cui all'articolo 144 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, possono avvalersi delle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla presente legge, sulla base di apposite convenzioni anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(Procedura per l'ammissibilità al contributo delle iniziative di grandi dimensioni e per l'esecuzione delle infrastrutture)

Per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori ai 15 miliardi di lire l'ammissione al contributo previsto al precedente articolo 8 viene deliberata dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa istruttoria della Cassa che si avvale degli Istituti di credito a medio termine abilitati. Tale delibera definisce anche i termini, da osservare a pena di decadenza, per la costruzione degli stabilimenti, nonchè, sentita la Regione interessata, le infrastrutture che devono essere realizzate a carico della Cassa per il Mezzogiorno, i termini per la loro esecuzione e gli impegni finanziari che la Cassa deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.

Con la stessa delibera, ove le iniziative non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il CIPE esprime la propria valutazione sulla loro conformità rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti congiuntamente o alternativamente alla disponibilità di manodopera nella zona medesima.

All'attuazione della delibera di cui ai precedenti comma provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con i criteri e le modalità, in quanto applicabili, di cui al precedente articolo 9.

Per accelerare la esecuzione delle infrastrutture industriali nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale, i Consorzi di cui all'articolo 144 del testo unico 30 giugno 1967, numero 1523, possono avvalersi delle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla presente legge, sulla base di apposite convenzioni anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 12.

(Agevolazioni per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese di progettazione, per i centri di ricerca)

Gli Uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con stabilimenti industriali operanti nei territori meridionali, se localizzati nei territori medesimi, anche a seguito di decentramento, ed anche se disgiunti dagli impianti industriali, nonchè le imprese di progettazione industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono parificati agli impianti industriali, ai fini della concessione delle agevolazioni non aventi carattere tributario qualora abbiano una dimensione occupazionale non inferiore a 50 addetti.

Per la realizzazione di centri di ricerca scientifica e tecnologica con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività produttive, anche se collegati ad imprese, possono essere concesse agevolazioni nelle seguenti misure fisse a prescindere dall'ammontare dell'investimento:

- 1) contributo in conto capitale: 50 per cento;
- 2) finanziamento agevolato: 40 per cento.

L'ammissibilità alle agevolazioni dei centri di ricerca con investimenti superiori ai 7 miliardi di lire è demandata al Comitato di cui all'articolo 8.

La concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al precedente comma è condizionata al vincolo di destinazione degli immobili e delle attrezzature di durata non inferiore rispettivamente a 15 anni e a 5 anni.

Il tasso di interesse e la durata del finanziamento agevolato è determinato con i criteri e le modalità di cui al settimo, ottavo e nono comma dell'articolo 8.

Ai Centri di cui al secondo comma la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere contributi speciali per i primi tre anni di attività in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per il personale tecnico-scientifico impiegato nel centro stesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Agevolazioni per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese di progettazione, per i centri di ricerca)

Gli Uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con stabilimenti industriali operanti in territori meridionali, se localizzati nei territori medesimi, anche a seguito di decentramento, ed anche se disgiunti dagli impianti industriali, nonchè le imprese di progettazione industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono parificati agli impianti industriali ai fini della concessione del contributo in conto capitale di cui al precedente articolo 8, qualora abbiano una dimensione occupazionale non inferiore a 50 addetti.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è disciplinata dalle norme di cui agli articoli 9 e 10. Non sono ammesse a contributo le spese relative ad immobili per gli uffici.

Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività produttive, anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forma consortile, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento, purchè il centro dia occupazione a non meno di 25 ricercatori.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è subordinata:

- a) al parere di conformità rilasciato a norma degli articoli 9 e 10, se gli investimenti superano i 2 miliardi di lire;
- b) al vincolo di destinazione degli immobili e delle attrezzature di durata non inferiore, rispettivamente, a 15 anni e 5 anni.

Sulla base delle direttive del CIPE il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione del con

(Segue: *Testo del Governo*)

A decorrere dal quarto anno di attività e per la durata di sei anni, è autorizzata la concessione per il personale anzidetto dei contributi previsti all'articolo 13.

Alle iniziative di cui al presente articolo si applicano, inoltre, tutte le agevolazioni ad eccezione di quelle tributarie previste per le iniziative industriali localizzate nel Mezzogiorno.

Sulla base delle direttive del Comitato di cui all'articolo 8 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con proprio decreto, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro cui è attribuito il settore della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui ai precedenti commi, nonchè le modalità per la determinazione delle spese ammissibili, e per l'espletamento di specifici controlli anche periodici da parte della Cassa.

Il parere di conformità di cui all'articolo 9 per i centri di ricerca con investimenti superiori ai 2 miliardi, è rilasciato con le procedure indicate all'articolo 9 e all'articolo 11.

Per gli uffici di cui al primo comma, le spese relative agli immobili sono escluse dalle agevolazioni previste dalla presente legge.

Art. 13.

(Contributi decennali per favorire l'occupazione di manodopera)

Per ciascun nuovo addetto occupato dalle imprese industriali a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in occasione della realizzazione di nuovi impianti o di rinnovi, trasformazioni, riattivazioni e ampliamenti di impianti esistenti, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno alle imprese medesime un contributo decennale di lire 600 mila per il primo quinquennio e di lire 400.000 per il secondo quinquennio, con decorrenza dalla data indicata da ciascuna impresa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tributo ai centri di ricerca, nonchè le modalità per la determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento di specifici controlli anche periodici da parte della Cassa.

Per i centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo è concesso lo sgravio contributivo di cui all'articolo 12 della presente legge limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro.

Art. 12.

(Sgravio sugli oneri contributivi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale)

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1977 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1980 è concesso lo sgravio decennale in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali, artigiane nonchè dalle imprese alberghiere come tali classificate a norma della legge 30 dicembre 1937, n. 2651, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382, che occupano dipendenti nei territori indicati dal-

(Segue: *Testo del Governo*)

Il contributo è concesso a condizione che l'impresa che realizza le iniziative di cui al primo comma, non abbia ottenuto per il relativo investimento contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati in misura superiore a quelle previste dal precedente articolo 8.

Il contributo può essere concesso altresì per i nuovi addetti che saranno occupati da aziende preesistenti indipendentemente dalla realizzazione di nuovi investimenti.

Le direttive e i criteri per la concessione dei contributi anzidetti sono fissati dal Comitato di cui all'articolo 8 su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il contributo è concesso altresì per ciascun nuovo addetto occupato stabilmente dalle imprese alberghiere. Alla concessione provvedono le Regioni con i fondi di cui all'articolo 20, sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal CIPE su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

L'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, con le modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del turismo e dello spettacolo provvederà all'accertamento dei nuovi addetti effettivamente assunti dopo la predetta data, depennando tra questi in ordine di assunzione, un numero di dipendenti pari a quello dei dipendenti che sono stati licenziati dopo la stessa data.

Art. 14.

(Delega per il coordinamento degli incentivi nazionali e meridionali)

Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2, è delegato ad emanare su proposta

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Lo sgravio contributivo è concesso sulle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi o, in mancanza, dalla legge. A partire dal 1° gennaio 1981 lo sgravio è concesso sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.

Fino al periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980 il predetto sgravio contributivo è concesso anche per l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti nella misura dell'1,50 per cento delle retribuzioni, qualora gli stessi lavoratori concorrono al pagamento dei contributi dovuti all'INPS per le assicurazioni generali obbligatorie.

I datori di lavoro deducono l'importo dello sgravio dal totale delle somme dovute per contributi all'INPS, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo dei contributi di pertinenza dello stesso Istituto.

Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

I proventi derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Art. 13.

(Delega per il coordinamento degli incentivi nazionali e meridionali)

Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2, è delegato ad emanare su proposta

(Segue: *Testo del Governo*)

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni occorrenti per coordinare gli incentivi industriali in vigore per altri territori e per specifici settori con gli incentivi previsti per le iniziative industriali nel Mezzogiorno, modificando le norme vigenti sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) erogazione delle agevolazioni di cui alle lettere seguenti in conformità alle disposizioni previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, adeguatamente rivedute al fine di renderne più sollecita l'applicazione, salvo quanto disposto dalla successiva lettera d);

b) limitazione degli incentivi finanziari al credito agevolato, erogato a tassi di interesse che saranno fissati in percentuale rispetto al tasso di riferimento e nella misura prevista dalle successive lettere del presente comma. Il tasso di riferimento sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le variazioni del tasso di riferimento saranno determinate automaticamente con riferimento al variare del costo di provvista dei fondi da parte degli Istituti di credito speciale, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) riserva degli incentivi così definiti alle sole imprese con capitale investito non superiore a 6 miliardi di lire per nuove iniziative, ampliamenti o ammodernamenti comportanti investimenti fissi non superiori a 3 miliardi di lire;

d) per le iniziative localizzate nei territori meridionali indicati dall'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, il tasso annuo di interesse comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è fissato nella misura del 30 per cen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni occorrenti per unificare e riordinare la disciplina vigente in materia di credito agevolato per il settore industriale, con esclusione di quello relativo alla riorganizzazione, ricostruzione e riconversione, anche coordinando gli incentivi industriali in vigore per altri territori e per specifici settori con gli incentivi previsti per le iniziative industriali nel Mezzogiorno e modificando a tal fine le norme vigenti sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di un fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, destinato nella misura del 60 per cento ai territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 e nella misura del 40 per cento al restante territorio nazionale, con stanziamenti iscritti in separati capitoli del bilancio dello Stato; concessione del contributo in conto interessi sulla base rispettivamente delle norme del suddetto testo unico e della legge 6 ottobre 1971, n. 853 per i territori meridionali e della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni ed integrazioni per il restante territorio nazionale, apportando anche, nell'ambito delle rispettive procedure, le modifiche necessarie a rendere più sollecita l'erogazione;

b) riserva del credito agevolato alle sole imprese con capitale investito non superiore a 6 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento per nuove iniziative, ampliamenti o ammodernamenti non superiore a 3 miliardi di lire; relativamente alle iniziative localizzate nel Mezzogiorno, ivi compresi i centri di ricerca di cui all'articolo 11, con riserva del credito agevolato alle imprese, quale che sia la loro dimensione in termini di capitale investito, che realizzino nuovi stabilimenti con investimenti fissi non superiori a 15 miliardi o programmi di ampliamento o di ammodernamento di stabilimenti preesistenti, fino alla concorrenza

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

to rispetto al tasso di riferimento limitatamente allo scaglione di investimenti di cui al punto 1) del primo comma dell'articolo 8; tale misura viene elevata al 45 per cento per lo scaglione di investimenti indicati al punto 2); la quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato, sarà eguale a quella prevista dall'articolo 8 della presente legge; la presente agevolazione può concorrere con i finanziamenti agevolati di cui al precedente articolo 8, fino all'importo massimo previsto per i medesimi; a tal fine saranno previste disposizioni per il coordinamento delle norme che regolano la concessione dei benefici;

e) per le iniziative di cui alla precedente lettera c) ubicate nelle Regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio, in aree da determinare su scala provinciale, che risultino insufficientemente sviluppate in base al tasso di emigrazione e al tasso di popolazione attiva occupata, il tasso di interesse sarà fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento e la quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato sarà pari al 50 per cento dell'investimento totale;

f) per le iniziative di cui alla precedente lettera c) ubicate nel rimanente territorio nazionale, nelle aree da delimitare su scala provinciale che risultino insufficientemente sviluppate in base al tasso di emigrazione e al tasso di popolazione attiva occupata, il tasso di interesse sarà fissato nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento e la quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato è pari al 50 per cento dell'investimento totale;

g) concessione di finanziamento agevolato alle iniziative di cui alla lettera c), ubicate nelle altre province del territorio nazionale, limitatamente agli ammodernamenti, ad un tasso di interesse pari al 70 per cento del tasso di riferimento ed a una quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato pari al 40 per cento dell'investimento totale;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di un investimento complessivo di 15 miliardi. I complessi industriali articolati in più stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini delle misure di agevolazioni, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune, ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero in comuni contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo che configurino, l'appartenenza ad un medesimo gruppo;

c) attribuzione al CIPE e, per quanto di competenza al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, della definizione delle direttive, dei criteri e delle modalità per la concessione del credito agevolato, nonché della definizione delle procedure per assicurare sia la massima snellezza e rapidità, sia il coordinamento tra la concessione del contributo in conto interessi e del contributo di cui all'articolo 8 della presente legge, per le imprese ubicate nei territori meridionali, anche mediante la fissazione della documentazione necessaria e la indicazione di termini per il compimento dei singoli atti;

d) concessione del credito agevolato a tassi di interesse che saranno fissati in percentuale rispetto al tasso di riferimento e nella misura prevista dalle successive lettere del presente comma. Il tasso di riferimento sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le variazioni del tasso di riferimento saranno determinate automaticamente con riferimento al variare del costo di provvista dei fondi da parte degli Istituti di credito a medio termine, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

e) per le iniziative localizzate nei territori meridionali indicati dall'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, il tasso annuo di interesse comprensivo di ogni one-

(Segue: *Testo del Governo*)

h) la durata dei finanziamenti agevolati, sia per i nuovi impianti che per gli ampliamenti sarà uguale a quella fissata all'articolo 8.

Sarà inoltre previsto che, per le operazioni effettuate nei territori non meridionali dalle società o dalle imprese per realizzare i progetti di investimento di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, la concessione delle predette agevolazioni sia subordinata all'autorizzazione prevista dal menzionato articolo, anche per gli impianti di importo inferiore ai 7 miliardi di lire.

Fino all'emanazione dei decreti delegati di cui al presente articolo, la legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni e integrazioni interviene a favore delle iniziative industriali ubicate nei territori meridionali per la misura del finanziamento agevolato e del tasso di interesse nei limiti previsti dall'articolo 8.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

re accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è fissato nella misura del 30 per cento rispetto al tasso di riferimento; la misura del finanziamento a tasso agevolato sarà pari al 40 per cento dell'investimento globale; in ogni caso la somma percepita dall'imprenditore a titolo di finanziamento agevolato per investimenti fissi e di contributo previsto dal precedente articolo 8 non dovrà superare la misura del 70 per cento degli investimenti fissi. Detta aliquota massima è aumentabile solo per le maggiorazioni previste dai commi quarto e quinto dell'articolo 8;

f) per le iniziative di cui alla precedente lettera b) ubicate nelle Regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio in aree, da determinare anche con riferimento ai programmi di assetto territoriale predisposti dalle Regioni interessate, che risultino insufficientemente sviluppate in base al tasso di emigrazione, al tasso di popolazione attiva occupata ed al rapporto fra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT, il tasso di interesse sarà fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento e la quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato sarà pari al 50 per cento dell'investimento globale;

g) per le iniziative di cui alla precedente lettera b) ubicate nel rimanente territorio nazionale, nelle aree, da determinare anche in riferimento ai programmi di assetto territoriale predisposti dalle Regioni interessate, che risultino insufficientemente sviluppate in base al tasso di emigrazione e al tasso di popolazione attiva occupata ed al rapporto fra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT, il tasso di interesse sarà fissato nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento e la quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato è pari al 50 per cento dell'investimento globale;

h) concessione di finanziamento agevolato alle iniziative di cui alla lettera b), ubicate nelle altre provincie del territorio na-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zionale, limitatamente agli ammodernamenti, ad un tasso di interesse pari al 70 per cento del tasso di riferimento ed a una quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato pari al 40 per cento dell'investimento globale;

i) le spese ammissibili al finanziamento dovranno comprendere il terreno, le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, nonché le scorte di materie prime e di semilavorati nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguato alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa. La durata massima dei finanziamenti agevolati sarà fissata in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e preammortamento non superiori a tre anni; per i nuovi impianti ubicati nei territori meridionali la durata massima dei finanziamenti è elevata a 15 anni comprensivi del periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a cinque anni.

Saranno altresì previste, anche in relazione allo snellimento delle procedure di cui alla lettera c) del presente articolo, apposite norme per eventuali operazioni di prefinanziamento a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni.

Sarà inoltre previsto che per i progetti di investimenti realizzati nei territori non meridionali dalle società o dalle imprese di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, la concessione delle predette agevolazioni sia subordinata all'autorizzazione prevista dal menzionato articolo, anche per i progetti di importo inferiore ai 7 miliardi di lire.

Resta confermata la facoltà di concedere agli istituti meridionali di credito a medio termine, di cui alla legge 11 aprile 1953, numero 298, il contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie, limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 15.

(*Coordinamento tra leggi statali e regionali*)

Le leggi emanate dalle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e dalle provincie di Trento e Bolzano nelle materie di propria competenza saranno coordinate ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, degli articoli 4 e 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, degli articoli 14 e 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, degli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, con i principi e le norme fondamentali in materia di incentivi alle attività industriali stabiliti dalla presente legge.

In particolare le leggi regionali non possono introdurre tipi di agevolazioni diversi da quelli previsti per i medesimi territori dai precedenti articoli, nè stabilire disposizioni agevolative che consentano di superare, anche se in concorso con le agevolazioni previste dalla legge statale, i limiti massimi determinati ai sensi della presente legge relativamente alle categorie di imprese ed alle iniziative ammesse ai benefici, al tasso di interesse ed all'entità dell'investimento ammissibile a finanziamento agevolato.

Per le leggi regionali in vigore si applica il disposto dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Fino all'emanazione dei decreti delegati di cui al presente articolo restano in vigore le disposizioni sul credito agevolato a favore delle iniziative industriali contenute nelle leggi 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, nella legge 6 ottobre 1971, n. 853, e nel testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 14.

(*Coordinamento tra leggi statali e regionali*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 16.

*(Decorrenza delle agevolazioni
e norme transitorie)*

Le agevolazioni previste dalla presente legge si applicano alle iniziative industriali che all'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora ottenuto il parere di conformità.

Per le iniziative industriali di qualsiasi dimensione, alle quali sia stato rilasciato il parere di conformità ai sensi delle precedenti leggi, ivi comprese la legge 26 giugno 1965, n. 717 e legge 6 ottobre 1971, n. 853, prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli incentivi sono determinati in base alla disciplina vigente al momento della emanazione del parere di conformità e per i tassi di interesse agevolato si fa riferimento ai decreti del Ministro del tesoro vigenti al momento della stipula dei singoli contratti di mutuo.

Il parere di conformità rilasciato alle imprese industriali prima dell'entrata in vigore della presente legge, decade automaticamente se entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima la realizzazione dell'iniziativa non ha raggiunto un avanzamento pari almeno al 50 per cento dell'investimento fisso programmato. Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dall'Istituto di credito o dalla Cassa per il Mezzogiorno nel caso di solo contributo in conto capitale.

Alle iniziative industriali per le quali sia stata avanzata domanda di adeguamento dei pareri di conformità, già rilasciati in base alle precedenti leggi, per variazioni di spesa derivanti da lievitazioni di prezzi, da aggiornamenti tecnologici, da impianti antinquina-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14-bis.

*(Norme concernenti la locazione finanziaria
di attività industriali)*

(Vedi articolo 10 del testo del Governo)

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 15.

*(Decorrenza delle agevolazioni
e norme transitorie)*

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi sono concedibili esclusivamente i contributi di cui all'articolo 8.

Per le iniziative che realizzino o raggiungano un ammontare di investimenti fissi inferiore ai 15 miliardi, sino alla entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 13, si applicano le disposizioni della legge 6 ottobre 1971, n. 853, relativamente ai contributi in conto interesse ed a quelli in conto capitale. A decorrere dall'entrata in vigore dei decreti delegati si applicano le disposizioni dell'articolo 8 relativamente al contributo in conto capitale e le disposizioni dei decreti anzidetti per il credito agevolato.

Per le iniziative industriali di qualsiasi dimensione, alle quali sia stato rilasciato il parere di conformità ai sensi delle precedenti leggi, ivi comprese la legge 26 giugno 1965, n. 717 e la legge 6 ottobre 1971, n. 853, prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli incentivi sono determinati in base alla disciplina vigente al momento della emanazione del parere di conformità e per i tassi di interesse agevolato si fa riferimento a quelli che saranno all'uopo fissati con decreto del Ministro del tesoro.

Il parere di conformità rilasciato alle imprese industriali prima dell'entrata in vigore della presente legge, decade automaticamente se entro 24 mesi dalla data di en-

(Segue: *Testo del Governo*)

mento e servizi vari si applicano le agevolazioni di cui al precedente articolo 8.

Per le iniziative industriali che all'entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto il parere di conformità ma nessun provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie, è data facoltà di optare per le agevolazioni di cui al precedente articolo 8, a condizione che la relativa domanda sia presentata entro il termine improrogabile di sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 17.

(Norme finali e finanziarie)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli interventi straordinari della Cassa per il Mezzogiorno previsti dagli articoli 125, 126 e 127 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e dai commi ventiquattro, venticinque e ventisei dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Per consentire l'applicazione del tasso di interesse sui mutui agevolati di cui all'articolo 8, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere un concorso annuo sugli interessi esclusivamente sulle singole operazioni di finanziamento effettuate dall'ISVEIMER, dall'IRFIS, dal CIS, dal Banco di Na-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

trata in vigore della legge medesima la realizzazione dell'iniziativa non ha raggiunto un avanzamento, ivi compresi gli ordini di acquisto di impianti e macchinari, pari almeno al 50 per cento dell'investimento fisso programmato. In tal caso le agevolazioni concesse sono sospese. Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dall'Istituto di credito o dalla Cassa per il Mezzogiorno nel caso di solo contributo in conto capitale.

Alle iniziative industriali per le quali sia stata avanzata domanda di adeguamento del parere di conformità, già rilasciato in base alle precedenti leggi, per variazioni di spesa derivanti da lievitazioni di prezzi, da aggiornamenti tecnologici, da impianti antinquinamento e servizi vari si applicano le agevolazioni di cui al precedente articolo 8.

Per le iniziative industriali che all'entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto il parere di conformità ma nessun provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie, è data facoltà di optare per il contributo di cui al precedente articolo 8, a condizione che la relativa domanda sia presentata entro il termine improrogabile di sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 16.

(Norme finali e finanziarie)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli interventi straordinari della Cassa per il Mezzogiorno previsti dagli articoli 125, 126 e 127 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. I commi ventiquattro, venticinque e ventisei dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono soppressi.

Nel caso in cui gli Istituti anzidetti utilizzino fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Medio Credito centrale o, comunque, già agevolati, il concorso della Cassa è limitato alla differenza tra i tassi di interesse previsti per l'impiego dei fondi stessi, stabiliti con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato

(Segue: *Testo del Governo*)

poli, dal Banco di Sicilia e dagli altri Istituti di credito, aventi sede fuori dei territori meridionali, abilitati ad esercitare il credito a medio termine nel settore industriale.

Nel caso in cui gli Istituti anzidetti utilizzino fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Medio Credito centrale o, comunque, già agevolati, il concorso della Cassa è limitato alla differenza tra i tassi di interesse previsti per l'impiego dei fondi stessi, stabiliti con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato per il credito e il risparmio, e il tasso di interesse agevolato fissato ai sensi del precedente articolo 8.

Per la realizzazione di un programma straordinario di interventi a favore delle università meridionali è destinata la somma di 200 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'articolo 20 della presente legge. Tale somma sarà ripartita, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal CIPE che fisserà altresì i criteri e le modalità per l'impiego della somma medesima.

Art. 18.

(Norme concernenti i prestiti esteri)

I prestiti contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno con la Banca europea per gli investimenti (BEI) non sono soggetti all'approvazione di cui all'articolo 25 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e sono garantiti dallo Stato alle condizioni e con le modalità da stabilirsi con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la BEI. Fino alla stipulazione di tale convenzione anche per i prestiti della BEI continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 25 del testo unico medesimo.

Ferme restando le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26, nonché dell'articolo 27 del testo unico citato, la garanzia dello Stato sui prestiti concessi dalla BEI si estende a tutte le obbligazioni di natura pe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

per il credito e il risparmio, e il tasso di interesse agevolato.

Per la realizzazione di un programma straordinario di interventi a favore delle università meridionali è destinata la somma di 200 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'articolo 19 della presente legge. Tale somma sarà ripartita, su proposta del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal CIPE che fisserà altresì i criteri e le modalità per l'impiego della somma medesima.

Gli istituti meridionali di credito a medio termine di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298 sono espressamente abilitati ad operare, oltre che a favore della media e piccola industria, anche a favore di imprese industriali di maggiori dimensioni nell'area di competenza. Tuttavia, i mezzi utilizzati devono essere riservati almeno per il 60 per cento degli impieghi a favore della media e piccola industria.

Gli istituti anzidetti sono espressamente autorizzati altresì ad operare, oltre che a tasso agevolato, anche per concedere finanziamenti industriali a medio termine a tasso di mercato.

Art. 17.

(Norme concernenti i prestiti esteri)

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

cuniaria assunte dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Il ricavo dei prestiti che la Cassa ha contratto con la BEI può essere utilizzato per il finanziamento diretto e indiretto di iniziative da realizzare nei territori meridionali nei settori industriali, delle infrastrutture e dei servizi, nonché per il finanziamento dei progetti speciali.

La Cassa del Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi, può contrarre prestiti con la BEI, il cui onere, per capitali ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitali ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti sarà portato a scomputo dell'assegnazione disposta in favore della Cassa del Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

Art. 19.

(Aggiornamento del testo unico delle leggi per il Mezzogiorno)

Il Governo della Repubblica sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.

Art. 20.

(Finanziamento degli interventi)

Ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, per l'attuazione degli interventi di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

(Aggiornamento del testo unico delle leggi per il Mezzogiorno)

Identico.

Art. 19.

(Finanziamento degli interventi)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

competenza della Cassa del Mezzogiorno — compreso l'importo di lire 2.000 miliardi destinato alle Regioni meridionali ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, per il quinquennio 1976-1980, è autorizzato a favore della Cassa medesima l'ulteriore apporto complessivo di lire 15.000 miliardi, comprensivo della somma di lire 1.000 miliardi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493. La Cassa del Mezzogiorno è autorizzata altresì ad assumere impegni nell'anzidetto periodo 1976-1980, in eccedenza alla predetta somma di lire 15 mila miliardi, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo di lire 1.500 miliardi.

L'assegnazione disposta con il precedente comma in favore della Cassa del Mezzogiorno per l'anzidetto periodo 1976-1980 è al netto, per il periodo stesso, delle somme di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1969, n. 160, nonchè delle somme di cui al sesto ed ultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. L'assegnazione medesima è comprensiva della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento dei progetti speciali di cui all'articolo 2 della citata legge 6 ottobre 1971, n. 853, e per lo svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi. Tale quota di spese è determinata ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1969, n. 160.

Della somma di lire 15.000 miliardi, il fabbisogno per la concessione dei contributi speciali per favorire l'occupazione di mano d'opera, di cui all'articolo 13, nonchè quello per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi, di cui all'articolo 8, relativo al periodo successivo al quinquennio 1976-1980, determinato, rispettivamente, in lire 1.000 miliardi e lire 2.500 miliardi, sarà iscritto nel bilancio dello Stato in ragione di complessive lire 350 miliardi all'anno fino al 1990. La risultante somma, tenuto conto dell'importo di lire 1.000 mi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Della somma di lire 15.000 miliardi, il fabbisogno per la concessione dello sgravio contributivo, di cui all'articolo 12, nonchè quello per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi, di cui all'articolo 8, relativo al periodo successivo al quinquennio 1976-1980, determinato, rispettivamente, in lire 1.000 miliardi e lire 2.500 miliardi, sarà iscritto nel bilancio dello Stato in ragione di complessive lire 350 miliardi all'anno fino al 1990. La risultante somma, tenuto conto dell'importo di lire 1.000 miliardi già stanziati ai sensi dell'articolo 13

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

liardi già stanziato ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 1.000 miliardi nell'anno finanziario 1976, di lire 1.600 miliardi nell'anno finanziario 1977, di lire 2.100 miliardi nell'anno finanziario 1978, di lire 2.600 miliardi nell'anno finanziario 1979 e di lire 3.200 miliardi nell'anno finanziario 1980. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1980, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al presente comma che potrà essere coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario, che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge, di volta in volta, stabilite.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1976, si provvede quanto a lire 950 miliardi mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e quanto a lire 50 miliardi con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nello stesso anno 1976 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzato, in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie anzidette, si farà fronte nell'anno finanziario 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del citato decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 1.000 miliardi nell'anno finanziario 1976, di lire 1.600 miliardi nell'anno finanziario 1977, di lire 2.100 miliardi nell'anno finanziario 1978, di lire 2.600 miliardi nell'anno finanziario 1979 e di lire 3.200 miliardi nell'anno finanziario 1980. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari del 1977 al 1980, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al presente comma che potrà essere coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario, che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge, di volta in volta, stabilite.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Agli impegni che ai sensi del precedente primo comma la Cassa del Mezzogiorno è autorizzata ad assumere nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'assegnazione prevista in favore della Cassa medesima per lo stesso periodo, si farà fronte mediante iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro dello stanziamento di lire 450 miliardi nell'anno finanziario 1981, di lire 400 miliardi nell'anno finanziario 1982, di lire 350 miliardi nell'anno finanziario 1983, di lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1984 e di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1985.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede alla ripartizione delle somme di cui al primo comma, tra gli interventi relativi ai progetti speciali e gli interventi infrastrutturali e finanziari relativi alla incentivazione alle attività produttive.

Il contributo in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno — SVIMEZ —, di cui all'articolo 11 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è elevato, per il quinquennio 1976-1980, da lire 250 milioni a lire 600 milioni. All'onere relativo si fa fronte con le disponibilità di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 21.

(Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 20.

(Entrata in vigore della legge)

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 1136

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RUSSO ARCANGELO
ED ALTRI

Art. 1.

Per gli oneri derivanti alla Cassa per il Mezzogiorno dalle agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali, di cui all'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, numero 853, nonché per le attività dello IASM e del FORMEZ, è assegnato un nuovo finanziamento di 300 miliardi di lire.

Art. 2.

Per assicurare il completo finanziamento dei progetti speciali di interventi organici nelle regioni meridionali, di cui agli articoli 2 e 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è assegnato alla Cassa per il Mezzogiorno un nuovo apporto finanziario di 900 miliardi di lire.

Art. 3.

Il termine, previsto dal comma quarto dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, entro il quale il Governo era autorizzato a procedere all'aggiornamento del testo unico delle leggi sulla disciplina degli interventi nel Mezzogiorno, è riaperto e prorogato a sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Per il finanziamento degli interventi, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, è autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno un finanziamento complessivo di 1.200 miliardi di lire.

Tale finanziamento è comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento dei proget-

ti speciali e per lo svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

La somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1973, di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1974, di lire 100 miliardi nell'anno 1975, di lire 200 miliardi nell'anno 1976, di lire 200 miliardi nell'anno 1977, di lire 200 miliardi nell'anno 1978, di lire 200 miliardi nell'anno 1979 e di lire 150 miliardi nell'anno 1980.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1980, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti, di cui al precedente comma, che sarà coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario, che il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge di volta in volta stabilite.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede con il ricavo netto conseguente ad operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante mutui da contrarre con il consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso la emissione di buoni pluriennali del tesoro o speciali certificati di credito.

I mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venticinque anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il con-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Per l'emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli anni dal 1973 al 1980, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 1321

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PASTORINO ED ALTRI

Articolo unico.

Le spese per investimenti stanziare nello stato di previsione delle Amministrazioni dello Stato e gli investimenti effettuati dagli enti di gestione sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali e dall'Enel, relativi al rinnovo, alla ristrutturazione, alle manutenzioni straordinarie ed all'adeguamento tecnologico degli impianti industriali esistenti nelle zone del territorio

nazionale diverse da quelle indicate nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, numero 1523, e successive modificazioni, non sono considerati ai fini della determinazione delle quote di cui all'articolo 43, primo comma, del citato testo unico e della seconda parte del quinto comma dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Alle regioni meridionali ed ai territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive integrazioni e modifiche, resta riservata la quota dell'80 per cento degli investimenti effettuati dagli enti di gestione a partecipazione statale per la creazione di nuovi impianti.

DISEGNO DI LEGGE n. 2089

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CUCINELLI

Art. 1.

Per promuovere lo sviluppo economico e sociale delle zone interne delle Regioni a statuto ordinario alle quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 5 dello stesso testo unico, con il concorso delle Regioni interessate, dispone un piano organico straordinario ed aggiuntivo di interventi ed assicura il coordinamento, in relazione ad esso, di tutti gli interventi previsti dalle leggi statali allo stesso fine.

Finalità del piano deve essere il raggiungimento di determinati obiettivi di trasformazione e miglioramento delle strutture economiche e sociali delle zone interne, tali da conseguire la massima occupazione stabile e più rapidi ed equilibrati incrementi del reddito.

All'identificazione delle zone interne si provvederà, sentite le Regioni interessate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi ordinari e straordinari, ai quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti, nonchè le attribuzio-

ni e gli oneri della Cassa per il Mezzogiorno e quelle di ogni altro ente pubblico a competenza generale o speciale.

Al fine del coordinamento di cui all'articolo 1 della presente legge i Ministeri e la Cassa per il Mezzogiorno comunicano al Comitato dei Ministri ed alle Regioni interessate i programmi delle opere di rispettiva competenza da eseguire nel territorio regionale.

In conformità agli obiettivi fissati dal piano il Ministro delle partecipazioni statali promuove un programma di interventi delle aziende sottoposte alla sua vigilanza.

Il Comitato dei Ministri esamina le direttive di intervento ed i programmi e comunica le decisioni adottate nel merito ai Ministeri ed alla Cassa per il Mezzogiorno.

La relazione annuale sull'attività di coordinamento degli investimenti effettuati e la esposizione dei programmi di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo sono presentate al Parlamento unitamente alla relazione di cui all'articolo 6 lettera f) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e trasmesse ai Consigli regionali interessati.

Art. 3.

Ai fini dell'attuazione della presente legge il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno è integrato dai presidenti delle Giunte regionali interessate.

Alle sedute del Comitato dei Ministri partecipa, senza diritto al voto, un assessore designato da ciascuna Giunta regionale.

Art. 4.

Le Regioni interessate, avvalendosi dei rispettivi organi tecnici, e con la collaborazione della Cassa per il Mezzogiorno, concorrono a formare il piano generale di cui al primo comma dell'articolo 1 in modo che la somma globale sia investita in ciascuna di esse nei limiti fissati dal successivo articolo 6. Il piano, così predisposto, deve es-

sere presentato al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Con le modalità previste dal comma precedente si provvede altresì alla formulazione di programmi pluriennali ed annuali nell'ambito del piano generale.

Le opere comprese nel piano e nei programmi esecutivi, approvati dal Comitato dei Ministri, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Per lo svolgimento delle attribuzioni relative alla pianificazione e programmazione di cui al primo e secondo comma, la Cassa per il Mezzogiorno istituisce un apposito ufficio.

Le Regioni provvedono a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione del piano e dei programmi.

Art. 5.

Le Regioni interessate provvederanno all'attuazione del piano nell'ambito dei rispettivi territori.

A tal fine ciascuna Regione provvederà all'adozione di specifici programmi esecutivi annuali, nei quali si terrà conto, al fine del coordinamento, degli interventi e delle opere da eseguire nel territorio regionale, di competenza dei Ministeri e della Cassa per il Mezzogiorno, e degli interventi e delle opere che la Regione intende realizzare con la quota di stanziamenti ad essa destinata nel fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Dopo l'approvazione dei programmi annuali da parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, il Ministro del tesoro provvede a versare a ciascuna Regione, che all'uopo istituirà una contabilità speciale ripartita secondo i titoli di spesa fissati nei programmi annuali, i fondi stanziati ai sensi dell'articolo 6 in rate semestrali uguali anticipate.

Art. 6.

Per l'attuazione del piano di cui al precedente articolo 1 è autorizzata, in aggiunta

ad ogni altro stanziamento, la spesa di lire 600 miliardi in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1985. Non meno del 20 per cento di tale spesa è riservato al finanziamento degli interventi per lo sviluppo agricolo.

La somma suddetta sarà ripartita proporzionalmente tra le Regioni interessate per il finanziamento dei programmi speciali di rispettiva competenza.

Gli interessi attivi maturati sulle somme iscritte nella contabilità speciale saranno utilizzati per la costituzione di un fondo di riserva da impiegare per le spese impreviste e per quelle derivanti dalla revisione dei prezzi o dall'aggiornamento dei progetti di intervento.

Art. 7.

Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati secondo i progetti speciali predisposti ed approvati da ciascuna Regione in conformità ai programmi di cui al precedente articolo 5.

In ogni progetto si coordinano gli interventi in funzione dell'obiettivo, determinato anche quantitativamente, si fissa in un preventivo la spesa complessiva occorrente e si stabiliscono i vincoli relativi alle modalità ed alle priorità da osservare nell'esecuzione, nonchè i criteri che dovranno adottarsi per la verifica dei risultati.

Per la predisposizione dei progetti la Regione si avvale dei propri organi tecnici, i quali opereranno anche in collaborazione con gli enti cui è affidata l'esecuzione dei progetti stessi.

L'approvazione del progetto comporta la assunzione dell'impegno per l'intero ammontare della spesa fissata nel preventivo di cui al secondo comma. A tal fine, nei limiti della spesa autorizzata dal primo comma del precedente articolo 6, la Regione può disporre anche delle somme che dovranno essere versate dallo Stato negli esercizi successivi a quello in corso.

Per far fronte alle esigenze di cassa, la stessa Regione potrà chiedere le anticipazioni occorrenti, ponendo a carico della contabilità speciale le spese per il pagamento degli interessi passivi e degli oneri accessori.

Art. 8.

Per promuovere la diffusione delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché delle industrie manifatturiere ad alta intensità di lavoro, con particolare riguardo a quelle che utilizzano risorse locali o che si collegano direttamente alle unità di trasformazione produttrici di beni finali o intermedi, sono autorizzati gli interventi di cui ai successivi articoli.

Ai fini della qualificazione delle imprese di piccole e medie dimensioni si tiene conto non soltanto delle dimensioni di ogni singola impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni e integrazioni, ma della effettiva autonomia della azienda rispetto alle grandi società e gruppi finanziari, sia sotto il profilo giuridico sia dal punto di vista del controllo finanziario.

Art. 9.

Per le iniziative industriali aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 8, il contributo in conto capitale concesso ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, può essere elevato, mediante integrazione a carico della presente legge, nella misura massima di dieci punti percentuali.

Può essere altresì elevata nella stessa misura la quota dell'investimento globale ammessa a contributo dalla predetta legge 6 ottobre 1971, n. 853, o da altre leggi.

Art. 10.

Nei confronti delle imprese di cui al precedente articolo 8 è autorizzata la concessione di un contributo per addetto non superiore a lire 800.000 annue per i primi cinque anni e a lire 400.000 annue per i cinque anni successivi.

Art. 11.

Ad integrazione dell'attività di promozione industriale, sono autorizzate speciali iniziative rivolte:

alla locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari;

alla costituzione ed all'assistenza tecnica e finanziaria di consorzi fra imprese o di servizi comuni a più imprese per l'introduzione di nuove tecnologie, la modernizzazione della gestione e il sostegno di attività aziendali, con particolare riguardo alla formazione dei quadri direttivi e alla commercializzazione dei prodotti;

alla costituzione, con la partecipazione di enti pubblici economici e finanziari e di imprese industriali pubbliche e private, di un centro specializzato per la ricerca di base e applicata nonché per la consulenza e l'informazione nelle attività industriali di maggiore interesse per lo sviluppo economico delle zone interne del Mezzogiorno.

Art. 12.

I programmi di ricerca mineraria e di sviluppo delle attività estrattiva e di trasformazione dei minerali, i programmi generali e di settore dell'EGAM saranno predisposti di intesa con le Regioni interessate.

Tali programmi saranno finalizzati, oltre che allo sviluppo organico e sistematico della ricerca, dell'estrazione, della trasformazione in prodotti intermedi e finali dei minerali locali, alla creazione e allo sviluppo, mediante le necessarie verticalizzazioni e unificazioni, nonché mediante la importazione di materie prime integrative, di una moderna base di trasformazione mineralurgica, metallurgica, manifatturiera di minerali non ferrosi.

Art. 13.

Alle amministrazioni comunali e alle altre amministrazioni competenti per la disciplina del territorio è prevista assistenza finan-

ziaria e tecnica per la predisposizione e la gestione degli strumenti urbanistici.

Per la realizzazione di complessi integrati di opere e servizi civili, con priorità per i servizi culturali e per le attrezzature sportive e ricreative, sono assunte a carico della presente legge tutte le spese — ivi comprese quelle occorrenti per l'acquisizione delle aree — che secondo le vigenti leggi sono di competenza dello Stato, della Regione e degli Enti locali.

Nel quadro dei predetti interventi si provvederà ad agevolare la sistemazione o ricostruzione delle abitazioni malsane o precarie.

Alle espropriazioni delle aree necessarie si applicano le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14.

Per favorire la rinascita economica e sociale delle zone interne, le Regioni predisporranno un programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agropastorale, avente come fine la sostituzione della pastorizia nomade con quella stanziale, attraverso la costituzione di aziende singole ed associate, di dimensioni economiche tali da assicurare ai pastori gli stessi livelli di reddito delle altre categorie.

Art. 15.

Per il conseguimento dei fini indicati nel precedente articolo 14 ciascuna delle Regioni interessate costituirà un monte dei pascoli sia mediante l'acquisto e l'esproprio dei terreni a pascolo permanente dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti, sia mediante l'acquisto di terreni idonei.

Art. 16.

L'indennizzo ai proprietari dei terreni espropriati è commisurato al prezzo di mercato con pagamento immediato e diretto.

La valutazione dei terreni va fatta con riferimento ai valori medi di mercato in corso nell'anno agrario precedente alla data dell'esproprio.

L'ammontare dell'indennizzo sarà stabilito sulla base del parere espresso da una Commissione nominata dall'Assessore regionale all'agricoltura.

Per i proprietari il cui reddito imponibile non superi i due milioni, l'indennizzo è aumentato, in rapporto al maggior valore che le piccole unità terriere hanno, a parità di condizioni, rispetto alle grandi.

I soggetti di cui al comma precedente, in luogo dell'indennizzo, possono optare per un assegno vitalizio reversibile secondo le norme delle pensioni previdenziali. L'ammontare annuo della rendita vitalizia sarà stabilito sulla base dell'interesse legale e della vita media probabile.

Art. 17.

Con leggi regionali saranno stabilite le norme per:

- a) gli acquisti e gli espropri;
- b) la ripartizione e l'assegnazione del patrimonio terriero acquisito;
- c) la distribuzione territoriale e l'estensione della quota del monte pascoli destinata alla produzione di foraggi di scorta;
- d) l'assistenza ai pastori-allevatori, singoli o associati, nelle iniziative di miglioramento e di trasformazione;
- e) promuovere e coordinare i programmi di trasformazione dei terreni comunali e degli imprenditori privati;
- f) la realizzazione delle opere di interesse generale.

Ciascuna Regione e altresì autorizzata nell'ambito dei terreni del monte pascoli di cui al precedente articolo 15 a disporre con propri atti legislativi tutte le misure necessarie ai fini della costituzione di aziende stabili, tecnicamente adeguate ed economicamente sufficienti, tali da garantire ai proprietari coltivatori ed agli affittuari insediati condizioni di maggiore redditività.

Art. 18.

L'Amministrazione regionale, con i mezzi ordinari e straordinari a sua disposizione e con i finanziamenti previsti dalla presente legge, dispone, nell'ambito delle aree espropriate o acquistate, un programma coordinato con gli interventi da operare sui terreni comunali e sui terreni privati, fondato:

- a) sul miglioramento dei pascoli;
- b) sulla trasformazione, ove ne sussistano le condizioni, dei pascoli in prati-pascoli;
- c) sul rimboschimento dei terreni non suscettibili di miglioramento.

Il programma deve proporsi l'aumento delle disponibilità foraggere e l'incremento dell'occupazione, nonchè permanenti miglioramenti del sistema idrogeologico e del paesaggio.

Art. 19.

L'acquisizione dei terreni di cui al precedente articolo 15 dovrà essere completata non oltre il quinto anno dalla data di approvazione della presente legge.

Art. 20.

Per l'attuazione delle norme della presente legge relative all'assetto agro-pastorale è autorizzata la spesa di 350 miliardi, che saranno così ripartiti:

12 miliardi, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984, per gli acquisti e gli espropri;

12 miliardi, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984, per le spese di miglioramento e trasformazione nell'ambito del monte pascoli, dei terreni comunali e dei terreni privati;

11 miliardi, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984, per la forestazione.

Le somme stanziare saranno versate annualmente alla Regione che istituirà per esse una contabilità speciale.

Art. 21.

All'onere di lire 950 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1976 al 1986, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con i decreti del Ministro del Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia —, all'emissione ed al-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della direzione generale del Tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356, e successive modificazioni.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono del-

le garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e alla eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1975, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 2217

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COLAJANNI ED ALTRI

Art. 1.

Per provvedere alla valorizzazione del Mezzogiorno e delle Isole, ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, lo Stato provvede ad un intervento aggiuntivo attraverso progetti di sviluppo statali e regionali.

I progetti di sviluppo hanno per oggetto lo sviluppo di attività produttive determinate e l'elevamento delle condizioni economiche e sociali.

I progetti regionali di sviluppo devono essere inquadrati nella politica di programmazione regionale, possono avere carattere settoriale o intersettoriale e comprendere anche interventi in materia di competenza statale, che verranno attuati per delega.

Si dà luogo a progetti statali di sviluppo quando l'intervento, in considerazione della prevalenza di materie di competenza statale, dell'incidenza di esso sul territorio di più Regioni, della quantità delle somme necessarie, debba essere considerato di rilevante interesse nazionale.

I progetti di sviluppo possono comprendere esecuzione di infrastrutture, concessioni di contributi e incentivi, attività di promozione di forme associative tra piccoli produttori ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria all'attuazione delle finalità del progetto e direttamente collegata all'obiettivo produttivo perseguito.

I progetti statali di sviluppo, fatte salve le competenze regionali, indicano gli operatori pubblici e privati impegnati nella loro attuazione, con l'elencazione specifica degli operatori di maggiore rilievo, e i compiti ad essi assegnati.

I progetti di sviluppo vengono predisposti, approvati ed attuati con le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 2.

L'intervento delle Regioni finanziato con la presente legge si attua:

a) attraverso progetti regionali di sviluppo di cui all'articolo 1, terzo comma;

b) attraverso la realizzazione di attrezzature e infrastrutture civili di base, da attuare di regola mediante delega agli enti locali territoriali ed alle comunità montane;

c) attraverso la concessione di contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese agricole, commerciali, artigiane e turistiche;

d) attraverso la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi a piccole e medie imprese industriali, per delega dello Stato.

Art. 3.

Entro il 30 giugno 1976 il Ministro per il Mezzogiorno presenta al Parlamento, previa approvazione del Consiglio dei ministri, il programma di intervento.

Il programma contiene l'elencazione dei progetti statali di sviluppo, di cui all'articolo 1, e dei progetti regionali di sviluppo, di cui all'articolo 2, lettera a).

Il programma indica le priorità assegnate ai progetti proposti; una valutazione preventiva dei loro presumibili effetti per quanto riguarda l'occupazione e l'incremento del reddito; la loro influenza sull'economia meridionale, nazionale e comunitaria.

L'ammontare degli interventi proposti non può superare quello previsto dalle somme stanziare ai sensi della presente legge. Il programma dovrà indicare per ogni singolo progetto la previsione di massima dell'impegno finanziario pubblico, dei tempi di attuazione, delle principali ubicazioni di attività produttive.

Il Parlamento discute il programma triennale e lo approva, decidendo tra l'altro quali progetti devono essere considerati di rilevante interesse nazionale e la scala delle priorità.

Le proposte di modifica al programma triennale sono presentate dal Ministro per il

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mezzogiorno al Parlamento, il quale, sentite le Regioni, le discute e le approva.

Il Ministro per il Mezzogiorno presenta ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del programma.

Art. 4.

È istituita una Commissione parlamentare permanente composta da quindici senatori e quindici deputati nominati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento tra i rappresentanti dei gruppi parlamentari, su designazione di questi, in modo che sia rispettata la proporzione dei gruppi stessi. Essa ha il diritto di ottenere dal Governo, dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici, dalle Regioni, dalle imprese pubbliche e private tutte le informazioni, le documentazioni, i dati e gli elementi sull'attuazione del programma triennale d'intervento nel Mezzogiorno e dei singoli progetti.

Art. 5.

Per ogni progetto di sviluppo statale e regionale è prevista una somma che comprende tutte le voci di spesa e la loro ripartizione annuale. Il relativo stanziamento viene effettuato nel programma triennale. L'impegno delle somme relative ad ogni progetto statale viene assunto annualmente a carico dei capitoli di cui all'articolo 19 della presente legge, comprendendo tutte le voci di spesa.

Lo Stato delega di norma alle Regioni, agli enti locali territoriali, a loro consorzi ed alle comunità montane l'attuazione di tutto o parte del progetto di competenza statale.

La partecipazione di operatori pubblici e privati alla realizzazione dei progetti di sviluppo può essere regolata da apposita convenzione. La convenzione è obbligatoria per i maggiori operatori nominativamente indicati ai sensi dell'articolo 1.

Art. 6.

I progetti di sviluppo di cui all'articolo 1, quarto comma, sono predisposti dal Ministro per il Mezzogiorno o proposti da una o

più Regioni meridionali. Sui singoli progetti la Commissione di cui all'articolo 7 esprime motivato parere.

I progetti, intervenuto il parere della Commissione, vengono trasmessi alle Regioni competenti per territorio, le quali possono, con deliberazione motivata, approvare o respingere il progetto. Qualora la deliberazione non intervenga entro 60 giorni dalla data della trasmissione, il progetto si intende approvato.

Quando una o più Regioni respingono un progetto di sviluppo, il Governo ha facoltà di promuovere la questione di merito davanti al Parlamento, che delibera definitivamente.

Art. 7.

È istituita la Commissione per il Mezzogiorno, composta da tre rappresentanti designati nel proprio seno dai consigli regionali delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna e dall'Assemblea regionale siciliana. La designazione viene effettuata assicurando la rappresentanza delle minoranze.

I consigli regionali possono sostituire i propri rappresentanti in ogni momento.

La Commissione si riunisce presso il Ministero per il Mezzogiorno.

La Commissione elegge un Presidente e due Vice presidenti col sistema del voto limitato.

La Commissione è convocata dal Presidente.

La Commissione adotta a maggioranza di voto un proprio regolamento interno di funzionamento.

Le spese per il funzionamento sono a carico pro-quota delle Regioni meridionali.

Art. 8.

La Commissione per il Mezzogiorno:

ha facoltà di esprimere parere sul programma triennale di interventi e sui progetti di sviluppo; ha facoltà di trasmettere al Parlamento osservazioni motivate su proposte e disegni di legge; esamina il programma di investimento della Finanziaria meridionale, degli enti di gestione delle partecipazioni sta-

tali e degli enti pubblici economici ed esprime al Parlamento ed al CIPE il proprio parere; ha diritto di ottenere dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici, dalle Regioni, dalle imprese pubbliche e private, tutte le informazioni, le documentazioni, gli elementi sull'attuazione dei programmi di investimento nel Mezzogiorno.

Art. 9.

Col 31 dicembre 1976 la Cassa per il Mezzogiorno è sciolta. A questa data lo Stato succede in tutti i rapporti riferibili alla Cassa.

Art. 10.

Le partecipazioni della Cassa per il Mezzogiorno di cui agli articoli 42, 49, 74, 96, 97, 98, 100, 127, 130 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono trasferite alle Regioni.

Quando la partecipazione della Cassa sia in enti o in società a carattere regionale, essa viene attribuita alla Regione competente per territorio.

Quando la partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno sia in enti o società a carattere interregionale, essa viene ripartita tra le Regioni interessate con decreto del Ministro per l'intervento nel Mezzogiorno, sentita la Commissione per il Mezzogiorno.

Art. 11.

Con successiva legge il Parlamento provvederà a definire i rapporti di cui all'articolo precedente, compresa la destinazione dei beni della Cassa e il trasferimento del personale, con la conservazione dei diritti acquisiti, all'Amministrazione dello Stato, all'ISVEM e, sentite le Regioni, alle amministrazioni regionali.

Art. 12.

È istituito a partire dal 1° gennaio 1976 l'Istituto per lo sviluppo economico del Mezzogiorno (ISVEM), ente di diritto pubblico

dotato di personalità giuridica, con sede in Roma.

L'ISVEM, per incarico esclusivo dello Stato, delle Regioni meridionali, dei consorzi comprensoriali, dei comuni e delle province delle regioni meridionali:

a) persegue ricerche di carattere economico per lo sviluppo del Mezzogiorno ed elabora piani economici e di assetto territoriale, schemi di progetti di sviluppo e progetti regionali, progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche;

b) realizza mediante appalti con fondi dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali opere pubbliche, sistemazione dell'assetto territoriale, infrastrutture industriali e turistiche, opere di bonifica e irrigazione.

Art. 13.

Organi dell'ISVEM sono l'assemblea, il consiglio di amministrazione, il presidente.

L'assemblea è composta da tre componenti eletti da ciascun consiglio delle Regioni meridionali, da tre componenti designati dalla Associazione nazionale dei Comuni, da tre componenti designati dall'Unione delle province italiane.

Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da otto componenti eletti dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea.

Il Presidente deve essere scelto tra i componenti designati dalle Regioni.

Entro 90 giorni dall'insediamento l'assemblea delibera lo statuto dell'ISVEM, che deve essere approvato dal Parlamento.

L'ISVEM può costituire propri uffici con sede nelle Regioni.

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ISVEM è regolato dal diritto privato.

Art. 14.

All'ISVEM è conferito un fondo di dotazione di 50 miliardi. Per l'esecuzione delle attività di cui al secondo comma, punto b), dell'articolo 12 della presente legge, l'ISVEM

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

è autorizzato a contrarre mutui in Italia o all'estero, ad emettere obbligazioni assimilate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie ed ammesse di diritto alla quotazione in borsa, e fra i titoli su cui l'istituto di emissione può effettuare anticipazioni.

Il Ministro del tesoro può con proprio decreto concedere garanzie dello Stato per operazioni effettuate dall'ISVEM. L'ISVEM gode, in quanto applicabili, di tutte le agevolazioni previste dal testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 15.

Per l'esecuzione dei propri compiti istituzionali l'ISVEM è autorizzato ad anticipare le somme necessarie. A tal fine è autorizzato a scontare e cedere in garanzia presso il Consorzio di credito per le opere pubbliche, aziende di credito ed istituti finanziari e assicurativi in genere, le somme stanziolate dalle Regioni, dallo Stato, dai consorzi comprensoriali, dai comuni e dalle province.

Art. 16.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni, con propria legge, procedono allo scioglimento dei consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e dettano le norme transitorie.

Le Regioni procedono all'individuazione nell'ambito del proprio territorio di comprensori che ne coprano tutta l'area. In detti comprensori la Regione favorirà la costituzione dei consorzi di soli enti territoriali.

I consorzi comprensoriali redigono i piani regolatori per l'assetto del territorio compreso nel consorzio ed esercitano le deleghe che vengono attribuite dalle Regioni agli enti consorziati.

Art. 17.

Gli incentivi per l'attuazione dei progetti di sviluppo statali e regionali sono esclusivamente in conto capitale, tranne quanto previsto al punto *d*) dell'articolo 2.

Essi sono fissati nelle seguenti misure massime:

50 per cento agli investimenti fissi per le imprese che realizzino investimenti fissi o raggiungano immobilizzi compresi tra 100 e 1.500 milioni;

35 per cento per le imprese che realizzino investimenti fissi o raggiungano immobilizzi compresi tra 1.500 e 5.000 milioni;

25 per cento per le imprese che realizzino investimenti fissi o raggiungano immobilizzi compresi tra 5.000 e 10.000 milioni;

15 per cento per le imprese che realizzino investimenti fissi o raggiungano immobilizzi superiori ai 10.000 milioni.

Ai fini dell'applicazione di dette misure massime, imprese appartenenti allo stesso gruppo vengono considerate come unica impresa. Le imprese sono tenute a dimostrare la proprietà del loro capitale.

In applicazione del disposto dell'articolo 2, lettera *d*), della presente legge le Regioni possono disporre la concessione di contributi sugli interessi alle piccole e medie imprese industriali, a carico dello stanziamento previsto dalla presente legge, nella misura prevista dalla legge dello Stato.

Con legge dello Stato vengono determinati gli indirizzi cui le Regioni devono attenersi per l'esercizio della delega dello Stato.

Con legge dello Stato si provvede altresì al decentramento delle procedure di istituzione e di erogazione dei contributi in conto capitale per investimenti fino a 5.000 milioni.

Art. 18.

Lo sgravio sul complesso dei contributi dovuti all'INPS concesso con decreto-legge 30 agosto, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, è prorogato a tempo indeterminato per le Regioni meridionali.

Lo sgravio è portato alla misura del 100 per cento per tutto il personale dipendente alla data del 1° gennaio 1976 e per il personale successivamente assunto.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1976 è stanziata

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la somma di lire 500 miliardi per far fronte agli oneri di cui al presente articolo.

Art. 19.

Per far fronte agli oneri relativi ai progetti statali di cui all'articolo 1 della presente legge è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 10.000 miliardi ripartiti in ragione di 2.000 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980.

A carico di tale stanziamento oltre che per l'attuazione dei progetti statali di sviluppo

possono essere utilizzate anche somme per la assunzione di partecipazioni dello Stato in enti e società finanziarie regionali.

Art. 20.

Per far fronte agli oneri di cui all'articolo 2 della presente legge in attuazione dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 7.500 miliardi ripartiti in ragione di 1.500 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980.

DISEGNO DI LEGGE n. 2383

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SICA ED ALTRI

Art. 1.

(Piani pluriennali di interventi aggiuntivi)

Al fine di eliminare gli squilibri socio-economici esistenti fra il Mezzogiorno e la restante parte del territorio nazionale e di potenziare le capacità tecnico-operative delle Regioni meridionali, il CIPE approva tre piani pluriennali di interventi aggiuntivi da articolarsi fino all'esercizio 1990.

Il primo piano pluriennale copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 1977 ed il 31 dicembre 1980. Successivamente la cadenza periodica sarà quinquennale.

I piani pluriennali di interventi aggiuntivi, nonchè le loro modifiche e integrazioni, sono predisposti e formulati dalla Commissione per il Mezzogiorno di cui al successivo articolo 2 e approvati dal CIPE.

Art. 2.

(Commissione per il Mezzogiorno)

La Commissione per il Mezzogiorno ha sede in Napoli ed è composta dai Presidenti delle otto Regioni meridionali il cui territorio ricade per intero nella previsione dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, numero 1523, nonchè da quattro senatori e quattro deputati eletti dalle rispettive Assemblee.

I componenti della Commissione durano in carica per periodi coincidenti con le scadenze temporali di ciascun piano pluriennale di interventi aggiuntivi, in costanza del mandato rappresentativo dal quale trae origine la nomina. I membri della Commissione, per altro, cessano dalla carica o per dimissioni o per cessazione, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, del mandato elettivo di rappresentanza nella Commissione dei rispettivi organismi.

La Commissione è presieduta dal Ministro nominato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e, oltre a predisporre e formulare i piani pluriennali di interventi aggiuntivi, nonchè le loro modifiche e integrazioni, cura la realizzazione degli stessi piani trasmettendo ai soggetti destinatari le direttive approvate dal CIPE e impartendo gli indirizzi per l'attuazione delle stesse direttive; predisporre, entro il 30 marzo di ciascun anno, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione dei piani pluriennali; è sentita dal Ministro per il Mezzogiorno per tutti gli atti esecutivi di competenza; assolve a tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge.

Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione si avvale di una Segreteria tecnica formata da non più di 150 elementi e composta di 50 elementi comandati dalle Amministrazioni dello Stato, 50 elementi comandati dalle Regioni meridionali rappresentate nella Commissione e 50 elementi scelti dalla Commissione fra i funzionari delle Aziende dello Stato o del parastato.

Il Ministro per il Mezzogiorno, di concerto con la Commissione per il Mezzogiorno, può affidare incarichi professionali ad esperti per lo svolgimento di indagini e/o studi connessi a singoli e specifici problemi emergenti dall'attività della Commissione per il Mezzogiorno, la cui soluzione richieda particolari competenze.

La Commissione per il Mezzogiorno approva annualmente il proprio bilancio preventivo il cui onere farà carico, in apposito capitolo, sullo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 7 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è soppresso.

Art. 3.

(Progetti speciali di sviluppo)

I piani pluriennali di interventi aggiuntivi si articolano in progetti speciali di sviluppo i quali possono essere a contenuto esclusivamente infrastrutturale o misto, nel senso di rappresentare un complesso di interventi articolato in infrastrutture e agevolazioni dirette alle attività produttive.

In deroga ad ogni disposizione vigente, l'onere per la realizzazione delle infrastrutture previste nei progetti speciali di sviluppo è al 100 per cento a carico dei fondi di cui al successivo articolo 17, mentre per le agevolazioni dirette alle attività produttive nei termini e secondo i modi stabiliti in ciascun progetto speciale di sviluppo l'onere a carico dei fondi di cui al citato articolo 17 è commisurato alle aliquote di agevolazione stabilite dai successivi articoli 12 e 13.

L'approvazione da parte del CIPE dei piani pluriennali e dei relativi progetti speciali di sviluppo vincola le Amministrazioni centrali, regionali e comunali, nonché le Aziende autonome sottoposte al loro controllo, a non adottare provvedimenti che siano in contrasto con tali progetti. A questo fine, la Commissione per il Mezzogiorno può, in deroga alle disposizioni vigenti, ottenere il concerto su ogni provvedimento, di ogni natura e a qualunque stadio procedurale sia giunto, per il quale essa ritenga esistere un sostanziale collegamento con le previsioni dei piani pluriennali e dei progetti speciali di sviluppo.

Art. 4.

(Attuazione di progetti speciali di sviluppo)

Per l'attuazione dei progetti speciali di sviluppo di cui al precedente articolo 3, la Cassa per il Mezzogiorno e le Regioni interessate costituiranno entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge agenzie operative con il compito di progettare ed eseguire le opere previste nonché di svolgere tutti i compiti promozionali istruttori ed attuativi per le attività produttive da incentivare nell'ambito delle previsioni dei progetti speciali.

Tali agenzie operative saranno costituite da personale già in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Cassa per il Mezzogiorno e le Regioni interessate, nella proporzione di 50 per cento e 50 per cento. Il personale sarà gerarchicamente sottoposto al responsabile dell'agenzia designato dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno e scelto tra gli appartenenti alla carriera direttiva dei ruoli del personale della stessa Cassa.

Il responsabile dell'agenzia definisce il

ruolo organico del personale e richiede alle Amministrazioni interessate il personale necessario precisandone la specializzazione, le mansioni ed i livelli operativi.

Il personale comandato presso le agenzie operative, salvo che per la dipendenza gerarchica, resta incardinato nei ruoli organici dell'Amministrazione di provenienza e, con la riserva relativa al diritto di non essere utilizzato per mansioni inferiori a quelle della qualifica ricoperta nel ruolo di provenienza, viene utilizzato dal responsabile dell'agenzia.

Ogni agenzia ha autonoma capacità promozionale e finanziaria per la progettazione, nell'ambito delle direttive emanate dal CIPE e dei criteri indicati dalla Commissione per il Mezzogiorno e conformemente alle previsioni contenute nei progetti speciali di sviluppo.

Le agenzie operative hanno sede a Bari, per le Regioni Puglia, Lucania e Calabria; a Napoli, per le Regioni Abruzzi, Molise e Campania; a Roma, per le Regioni Lazio, Marche e Toscana; a Palermo, per la Regione Sicilia, e a Cagliari, per la Regione Sardegna.

Le agenzie possono istituire propri uffici decentrati in altre località dei territori di competenza anche in relazione alle esigenze dei comprensori individuati dalle Regioni interessate.

Le agenzie sono dotate finanziariamente a valere sui fondi di cui al successivo articolo 17 sulla base delle previsioni di spesa, riferite ai progetti speciali di sviluppo a ciascuna affidati, da presentarsi annualmente al Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno congiuntamente con la documentazione contabile afferente la situazione della stessa spesa per l'esercizio precedente.

Art. 5.

(Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno)

L'articolo 10 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, numero 1523, e successive modifiche e integrazioni, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno è composto da 10 membri nominati con decreto del Presidente della

Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con la Commissione per il Mezzogiorno.

Cinque membri devono essere indicati dal Presidente del Consiglio dalle Regioni o dai gruppi di Regioni corrispondenti alle istituende agenzie operative e cinque membri devono essere indicati dal CIPE.

Il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno, che presiede anche il Consiglio d'amministrazione, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il Mezzogiorno, sentita la Commissione per il Mezzogiorno.

Il Consiglio di amministrazione, oltre ai compiti connessi all'amministrazione, coordina, ai fini della presente legge, l'attività delle agenzie e controlla la puntuale attuazione delle linee di esecuzione dei progetti speciali di sviluppo, informandone semestralmente la Commissione per il Mezzogiorno.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno dura in carica per periodi coincidenti con le cadenze temporali di ciascun piano pluriennale di cui al precedente articolo 1. I membri del Consiglio di amministrazione non sono rieleggibili ».

Art. 6.

(Esecuzione e/o completamento di opere avviate a realizzazione dalla Cassa per il Mezzogiorno)

Entro e non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri un elenco aggiornato di tutte le opere in corso di esecuzione e di quelle approvate in linea amministrativa e/o in linea tecnica dal Consiglio di amministrazione della Cassa entro il 31 dicembre 1975 e non rientranti fra quelle ricomprese nei progetti speciali approvati dal CIPE ai sensi della legge 6 ottobre 1971, numero 853.

Identico e separato elenco sarà trasmesso entro e non oltre lo stesso termine di cui al precedente comma per le opere ricomprese negli stessi progetti speciali di cui al comma precedente.

Il Presidente del Consiglio, di concerto con la Commissione per il Mezzogiorno, stabilisce le opere, estranee ai progetti speciali, il cui completamento e/o la cui esecuzione dovrà essere curata dalla Cassa per il Mezzogiorno, e, a valere sui fondi di cui al successivo articolo 17, determina le somme necessarie entro il limite massimo di 500 miliardi.

Il Governo è autorizzato ad emanare i provvedimenti necessari per rendere possibile ad altre Amministrazioni centrali e periferiche la realizzazione di quelle opere comprese nell'elenco di cui al precedente primo comma la cui attuazione non resta affidata alla Cassa per il Mezzogiorno, predeterminando anche le somme necessarie allo scopo entro il limite massimo di 500 miliardi a valere sui fondi di cui al successivo articolo 17.

Il Presidente del Consiglio, di concerto con la Commissione per il Mezzogiorno, stabilisce le opere, di cui al precedente secondo comma, il cui completamento e/o la cui esecuzione deve essere affidata alla Cassa e, a valere sui fondi di cui al successivo articolo 17, determina le somme necessarie.

Le opere di cui al precedente secondo comma saranno valutate dalla Commissione per il Mezzogiorno nell'ambito della predisposizione e formulazione dei progetti speciali di sviluppo di cui al precedente articolo 4.

Le disposizioni recate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e concernenti l'attività della Cassa per il Mezzogiorno restano confermate limitatamente alle possibilità operative previste per la stessa Cassa per il Mezzogiorno dalla presente legge.

Art. 7.

(Attività gestionali della « Cassa »)

Le gestioni di tutti gli acquedotti e di tutte le altre opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno e da essa ancora svolte cessano entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le operazioni di trasferimento dovranno di fatto essere completate, sotto la responsabilità civile, penale e amministrativa delle autorità regionali, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

A tal fine, è costituito, a valere sui fondi di cui al successivo articolo 17, un fondo globale a saldo delle quote di ammortamento versate e per opere di ripristino delle opere di cui al precedente comma da trasferire in gestione alle Regioni, pari a lire 30 miliardi, nonchè un fondo globale di gestione pari a lire 30 miliardi quale concorso sulle spese di gestione, fino al 31 dicembre 1980, da effettuarsi da parte delle Regioni.

La Cassa per il Mezzogiorno rimetterà alle Amministrazioni regionali competenti le quote dei fondi di cui al comma precedente alla scadenza e secondo le modalità che saranno determinate dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per le Regioni ed il Collegio dei Presidenti delle Regioni meridionali interessate entro e non oltre cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Cassa trasferirà alle Regioni, nel quadro del trasferimento delle gestioni di cui al precedente primo comma, il personale che al 31 dicembre 1975 risulta, per qualunque motivo, addetto alle stesse gestioni. Sono fatti salvi i diritti, a qualunque titolo, acquisiti dal personale in questione.

Art. 8.

(Contributi in conto capitale per iniziative industriali)

Per la realizzazione di nuovi impianti industriali, la riconversione, la ristrutturazione, l'ammmodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti, i quali non siano in contrasto con gli obiettivi dei piani pluriennali di interventi aggiuntivi nonchè con i progetti speciali, e comportino nuovi investimenti fissi non superiori a 2.000 milioni, sono concedibili contributi a fondo perduto pari al 40 per cento di tutte le spese, ad eccezione di quelle relative all'acquisizione del terreno, alle scorte di materie prime ed alle eventuali infrastrutture esterne dell'azienda, per le quali l'operatore avrà esibito documentazione di spesa, purchè le opere realizzate siano rispondenti al progetto presentato contestualmente alla domanda di contributo o alle modifiche progettuali apportate succes-

sivamente e trasmesse anteriormente alla richiesta di collaudo degli edifici e degli impianti realizzati. Ove con tali modifiche si ecceda la cifra di 2.000 milioni, anche in presenza di una concessione, saranno erogate le cifre corrispondenti al 20 per cento delle somme ammissibili a contributo, restando la erogazione dell'aliquota residua condizionata al parere della Commissione per il Mezzogiorno.

Per le stesse iniziative di cui al primo comma del presente articolo comportanti nuovi investimenti fissi da 2.000 a 8.000 milioni sono concedibili contributi a fondo perduto pari al 20 per cento di tutte le spese determinate ai sensi del comma precedente ed alle stesse condizioni.

Per le stesse iniziative di cui al precedente primo comma comportanti nuovi investimenti fissi superiori agli 8.000 milioni il contributo a fondo perduto concedibile è pari al 10 per cento di tutte le spese determinate ai sensi del precedente primo comma ed alle stesse condizioni.

Art. 9.

(Contributi in conto interessi per le iniziative industriali)

Per la concessione di crediti a tasso agevolato alle iniziative industriali di cui al precedente articolo 8, gli istituti di credito abilitati emetteranno prestiti obbligazionari a scadenza decennale e per ciascun prestito determineranno il costo effettivo del danaro calcolando l'ammontare delle somme da esborsare, in linea capitale, interessi e premi, ad estinzione dell'intero importo emesso e sottraendo da tale cifra l'ammontare della cifra liquida disponibile a sottoscrizione conclusa.

La cifra rappresentante il costo effettivo del danaro calcolato ai sensi del comma precedente sarà maggiorata di una aliquota pari al 2 per cento della stessa cifra. La somma risultante esprimerà convenzionalmente il costo effettivo di mercato del danaro, riveniente da ciascun prestito, per l'operatore industriale, calcolato in relazione alle risultanze liquide della emissione. Per ciascun prestito obbligazionario, all'atto della deter-

minazione del costo effettivo di mercato per l'operatore nel senso anzidetto, sarà assunto impegno di spesa per una cifra pari alla differenza fra il predetto costo convenzionale effettivo di mercato ed un costo agevolato delle risultanze liquide della emissione, non superiore, per l'utilizzatore, al 3 per cento. Sulla differenza predetta verrà liquidata all'istituto di credito interessato per ciascuna operazione di finanziamento, in 10 rate annuali anticipate, una somma che globalmente rappresenti la stessa percentuale della differenza predetta che la somma di finanziamento concessa all'operatore rappresenta rispetto alle risultanze liquide dell'emissione del prestito obbligazionario utilizzato.

Art. 10.

(Aliquote di finanziamento a tasso agevolato)

Per le iniziative di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 8 il finanziamento agevolato concedibile è pari al 35 per cento degli investimenti fissi, compresi il costo del terreno e una aliquota di scorte di materie prime non superiore al 30 per cento degli investimenti nuovi realizzati in opere murarie e macchinari.

Per le iniziative di cui al terzo comma del precedente articolo 8 il finanziamento agevolato concedibile è pari al 60 per cento degli investimenti fissi, compresi il costo del terreno, una aliquota di scorte di materie prime non superiore al 30 per cento degli investimenti nuovi realizzati in opere murarie e macchinari, nonché il costo delle infrastrutture interne ed esterne alla azienda necessarie per il funzionamento dell'iniziativa.

Per le iniziative di cui al secondo comma del precedente articolo 8 è concedibile una aliquota di capitale di investimento pari all'importo del contributo a fondo perduto disciplinata secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 11.

Art. 11.

(Partecipazione riscattabile)

È istituito un fondo di rotazione per la concessione di quote di capitale nella misu-

ra indicata nel precedente articolo 10 per gli investimenti fissi realizzati dalle iniziative industriali di cui al secondo comma del precedente articolo 8.

Tali quote rappresentano una partecipazione al capitale sociale commisurata a quello conferito dallo o dagli operatori che abbiano promosso l'iniziativa.

Entro un triennio dall'assunzione della partecipazione lo o gli operatori che abbiano promosso l'iniziativa, nonché il titolare della quota di partecipazione di cui al precedente comma, sono facultati a trasformare tale quota in debito dell'impresa costituito dal puro capitale di partecipazione maggiorato di un interesse semplice dell'1 per cento di tale capitale. La restituzione del capitale e degli interessi non può avvenire in un periodo superiore al quinquennio e non può superare, in ogni caso, gli otto anni dall'assunzione della partecipazione; gli interessi decorrono dal momento in cui la facoltà predetta sia stata esercitata dall'avente diritto.

Il titolare della quota di partecipazione o lo o gli operatori che abbiano promosso la iniziativa possono richiedere la trasformazione della quota stessa in vera e propria partecipazione da parte della Finanziaria Meridionale S.p.A. sulla base di una convenzione all'uopo stipulata con tale S.p.A. Lo o gli operatori che abbiano promosso l'iniziativa possono opporsi a tale decisione del titolare della quota di partecipazione richiedendo la immediata trasformazione delle quote in debito dell'impresa, da estinguersi secondo le modalità di cui al precedente comma.

La titolarità delle quote di partecipazione di cui al presente articolo, qualunque sia la forma societaria dell'impresa, comporta esclusivamente il diritto di essere informato di tutti gli atti ordinari e straordinari posti in essere dall'impresa, il diritto di veto per la alienazione dei beni dell'impresa nonché la facoltà di cui al terzo e quarto comma del presente articolo. Per contro, il titolare della quota di partecipazione assume il solo obbligo di conferire il capitale per gli investimenti fissi nei limiti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 10 e con le modalità convenzionalmente stabilite all'atto dell'assunzione della partecipazione, qualunque

sia la forma societaria adottata dallo o dagli operatori che abbiano promosso l'iniziativa.

Nel caso si addivenisse alla trasformazione delle quote predette in vera e propria partecipazione della FIME S.p.A., la stessa partecipazione sarà disciplinata autonomamente dallo o dagli operatori promotori dell'iniziativa con la FIME S.p.A. sulla base delle norme vigenti, salvi gli effetti di recupero disciplinati dalla convenzione di cui al precedente quarto comma.

Art. 12.

(Agevolazioni per l'agricoltura)

Per le iniziative produttive in agricoltura direttamente considerate nell'ambito dei progetti speciali di sviluppo sono concedibili finanziamenti a tasso agevolato dell'1 per cento sul 30 per cento delle spese ammissibili e contributi in conto capitale pari al 15 per cento delle stesse spese ammissibili, alle condizioni e con le modalità che saranno determinate nell'ambito dei progetti speciali di sviluppo approvati dal CIPE.

Per le iniziative produttive di cui al comma precedente che vengano realizzate da cooperative e consorzi di cooperative, la percentuale di spese ammissibili per le quali è concedibile il finanziamento al tasso agevolato dell'1 per cento è pari al 60 per cento ed il contributo in conto capitale è pari al 25 per cento delle spese ammissibili, alle stesse condizioni e con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Art. 13.

(Agevolazioni per le altre attività produttive)

Per le iniziative direttamente produttive diverse da quelle agricole e industriali, espressamente previste dai singoli progetti speciali di sviluppo, sono concedibili finanziamenti al tasso agevolato del 3 per cento sul 40 per cento delle spese ammissibili e contributi in conto capitale pari al 20 per cento delle stesse spese ammissibili, alle con-

dizioni e con le modalità che saranno determinate nell'ambito dei progetti speciali di sviluppo approvati dal CIPE.

Art. 14.

(Accertamenti di conformità)

Per la concessione delle agevolazioni previste dai precedenti articoli 8, 10, 11, 12 e 13 il Ministro per il Mezzogiorno dovrà accertare la conformità delle iniziative al piano pluriennale vigente ed ai progetti speciali di sviluppo interessanti il territorio su cui insiste l'iniziativa industriale o che prevedano espressamente l'agevolazione delle altre attività produttive.

Tale accertamento consegue da conforme deliberazione della Commissione per il Mezzogiorno per le iniziative di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 8, nonché ai precedenti articoli 12 e 13, e da deliberazione del CIPE, su istruttoria della stessa Commissione per il Mezzogiorno, per le iniziative di cui al terzo comma del precedente articolo 8.

L'accertamento di conformità può essere richiesto solo dagli istituti di credito per la concessione delle agevolazioni di cui al precedente articolo 10 e dalla Cassa per il Mezzogiorno per la concessione delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8, 11, 12 e 13. L'accertamento di conformità ottenuto per una delle agevolazioni di cui agli articoli 8, 10 e 11 estende automaticamente la sua efficacia anche per tutte le altre agevolazioni per l'industrializzazione previste dalla presente legge. A tal fine spetta all'organo preposto alla concessione delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8, 10 e 11 accertare, sotto la propria responsabilità tecnica e amministrativa, che l'iniziativa per cui viene richiesta l'ulteriore agevolazione sia identica a quella per cui è già stata accertata la conformità prevista dal presente articolo.

La richiesta alla Commissione per il Mezzogiorno di accertamento della conformità può essere avanzata solo nel caso in cui l'organo preposto alla concessione della singola

agevolazione abbia già deliberato favorevolmente, sotto la propria responsabilità tecnica e amministrativa, nei confronti dell'iniziativa, condizionando la concessione effettiva al solo accertamento di conformità in parola. La richiesta di accertamento deve essere inoltrata con il corredo di tutti gli elementi in base ai quali l'organo preposto alla concessione abbia provveduto alla favorevole deliberazione predetta.

Art. 15.

(Fondo di rotazione per l'agevolazione creditizia delle attività produttive diverse da quelle industriali)

A valere sui fondi di cui al successivo articolo 17 è istituito un fondo di rotazione per la concessione delle agevolazioni creditizie di cui ai precedenti articoli 12 e 13. Tale fondo è dotato, per le attività previste nel periodo coperto dal primo piano pluriennale di interventi aggiuntivi, della cifra di 600 miliardi e può essere aumentato, a valere sugli stessi fondi di cui al citato articolo 17, attraverso la procedura di modifica prevista per i piani pluriennali di interventi aggiuntivi.

Le istruttorie relative alla concessione delle agevolazioni creditizie di cui al comma precedente vengono espletate dalle agenzie operative di cui al precedente articolo 4 così come la gestione del credito concesso in seguito a conforme deliberazione definitiva del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, il quale, sulla base dell'istruttoria dell'agenzia operativa interessata, potrà deliberare la concessione dell'agevolazione condizionandone l'efficacia e la validità all'accertamento di conformità di cui al precedente articolo 14.

Accertata la conformità dell'iniziativa al progetto speciale di sviluppo che la prevede, la Cassa per il Mezzogiorno pone nella disponibilità dell'agenzia operativa l'intera somma necessaria per la gestione dell'agevolazione, la cui responsabilità tecnica e amministrativa resta affidata all'agenzia operati-

va stessa, la quale assume l'obbligo di versare nel fondo di rotazione le quote di ammortamento di capitale e interessi pagate dai soggetti beneficiari.

Contestualmente alla provvista del capitale per il finanziamento, la Cassa per il Mezzogiorno rimette all'agenzia operativa in unica soluzione la cifra necessaria per l'erogazione delle contribuzioni in conto capitale, che saranno gestite dall'agenzia stessa con obbligo di rendicontazione contabile e amministrativa al termine di ogni esercizio finanziario.

Art. 16.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali)

Fino al 31 dicembre 1978 a favore delle imprese industriali i cui stabilimenti siano ubicati nel Mezzogiorno ed esclusivamente per una cifra complessiva di dipendenti pari a quella effettivamente occupata negli stabilimenti meridionali al 31 dicembre 1975, è concessa la fiscalizzazione degli oneri sociali su conforme parere della Commissione per il Mezzogiorno.

Fino al 31 dicembre 1978 le imprese industriali ubicate nei territori meridionali possono richiedere la fiscalizzazione degli oneri sociali per un decennio relativamente ad ogni nuovo occupato negli stabilimenti meridionali rispetto alla cifra complessiva dei dipendenti effettivamente occupati negli stabilimenti meridionali al 31 dicembre 1975. La concessione della fiscalizzazione decennale degli oneri sociali consegue da conforme parere della Commissione per il Mezzogiorno, sempre che l'aumento effettivo di manodopera non consegua da nuovi investimenti per i quali sia stato già concesso il parere di conformità di cui al precedente articolo 14, nel qual caso il parere della Commissione si limita ad accertare l'entità della nuova occupazione effettivamente prodotta.

Gli uffici incaricati dell'attuazione della fiscalizzazione di cui al secondo comma del presente articolo provvederanno ad accer-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tare anno per anno che la cifra degli occupati effettivi negli stabilimenti interessati non sia inferiore a quella comprensiva dei vecchi e dei nuovi dipendenti a fronte della quale è stata concessa la fiscalizzazione degli oneri sociali relativi alle unità assunte *ex novo*.

Gli stessi uffici incaricati dell'attuazione della fiscalizzazione degli oneri di cui al primo comma del presente articolo provvederanno ad accertare che la cifra globale dei dipendenti di ciascuno stabilimento beneficiario dell'agevolazione non superi quella accertata dalla Commissione per il Mezzogiorno e, comunque, risponda alla realtà occupazionale.

Ai fini della concessione del parere da parte della Commissione per il Mezzogiorno in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali prevista dal presente articolo, fa fede la dichiarazione degli uffici competenti alla riscossione degli oneri sociali riferita al 31 dicembre 1975.

Art. 17.

(Disposizioni finanziarie)

Per gli interventi previsti dalla presente legge da effettuarsi a tutto il 31 dicembre 1980 è stanziata la cifra di lire 15.000 miliardi a valere sui fondi del Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1980, di cui 1.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa per il 1976.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo di cui al ca-

pitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Per la copertura finanziaria del secondo e terzo piano pluriennale di interventi aggiuntivi si provvederà con successive leggi di finanziamento.

Art. 18.

*(Revisione del testo unico
30 giugno 1967, n. 1523)*

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione per il Mezzogiorno predispose la revisione del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che, sottoposta all'esame di una Commissione parlamentare mista formata da quattro senatori e quattro deputati, sarà approvata dal Presidente della Repubblica.

La revisione del citato testo unico delle leggi sul Mezzogiorno dovrà tendere ad armonizzare lo stesso testo unico alla legislazione vigente seguendo il criterio di ritenere estinte anche le disposizioni finanziariamente esaurite.

Art. 19.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.